

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 17 ottobre 2012

*Prezzo € 4,75
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 settembre 2012, n. 1070.

Applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009 e del Reg. (UE) n. 142/2011 in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano. Sicurezza alimentare Regione Umbria.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 settembre 2012, n. 1070.

Applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009 e del Reg. (UE) n. 142/2011 in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano. Sicurezza alimentare Regione Umbria.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Franco Tomassoni;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che

l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare e fare proprie:

a) le "Linee guida vincolanti per l'applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009 e del Reg. (UE) n. 142/2011 in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano. Sicurezza alimentare Regione Umbria", di cui all'allegato A al presente atto che ne diventa parte integrante e sostanziale, complete dei seguenti relativi allegati:

Allegato A1	Impianti/attività registrati sensi art. 23 del Regolamento
Allegato A2	Stabilimenti/impianti riconosciuti sensi art. 24 del Regolamento
Allegato A3	Documento commerciale semplificato per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di categoria _____ ai sensi del Regolamento 1069/2009
Allegato A4	Dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione
Allegato A5	Gestione delle pelli di animali macellati in attesa dei risultati del test BSE

b) le "Procedure per la Registrazione e il riconoscimento delle imprese del settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (UE) n. 142/2011", allegato B al presente atto che ne diventa parte integrante e sostanziale, complete dei seguenti relativi allegati:

Allegato B1	Istanza di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano
Allegato B2	Istanza di aggiornamento del riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 nel caso di: modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di attività e/o di categoria prevista dal riconoscimento
Allegato B3	Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano variazione o aggiunte alla tipologia di attività produttiva e/o di categoria prevista dal riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009
Allegato B4	Istanza di voltura per cambio di ragione sociale del riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009
Allegato B5	Comunicazione di cessazione o sospensione, parziale o totale di attività di cui al riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009
Allegato B6	Notifica ai fini della Registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano
Allegato B7	Richiesta di inserimento nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 1069/2009 e di assegnazione del numero di registrazione
Allegato B8	Comunicazione elenco dei veicoli/contenitori riutilizzabili ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano

c) la nota del Ministero della Salute prot. DG-SAN 30657-P del 26 settembre 2011 "Regolamento (UE) n. 142/2011: nota applicativa allegato x, capo II, sezione 4 (materie prime per mangimi)", allegato C al presente atto che ne diventa parte integrante e sostanziale;

d) la nota del Ministero della Salute DGSA prot. 4892-P del 16 marzo 2011 "Procedure operative per autorizzazioni agli scambi intracomunitari alla luce del Reg. (CE) n. 1069/2009 e del Reg. (UE) n. 142/2011 sui sottoprodotti di origine animale", allegato D al presente atto che ne diventa parte integrante e sostanziale;

3) di confermare le tariffe previste dal Tariffario regionale delle prestazioni rese nell'interesse dei privati dai Servizi e dalle Unità operative del dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie locali vigente e dalla D.G.R. n. 1606/2001 e s.m.i.;

4) di abrogare la D.G.R. n. 1531 del 13 ottobre 2004 "Aggiornamento delle linee guida vincolanti per l'applicazione del Re. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea - Regione Umbria (sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano)", la relativa D.D. n. 9965 del 16 novembre 2005 "Sicurezza Alimentare regione Umbria - Linee guida per l'utilizzo di latte e dei sottoprodotti del latte per l'alimentazione animale (materiale cat. 3). Regolamento CE 79/2005" e la determinazione dirigenziale n. 3336 del 13 maggio 2011 "Sicurezza Alimentare - Regione Umbria - Registrazione e Riconoscimento del settore dei sottoprodotti di origine animale in applicazione dei Reg. CE 1069/2009 e UE 142/2011 - Indicazioni provvisorie";

5) di stabilire che le disposizioni del presente atto si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

6) di incaricare il Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza, di attuare quanto previsto dal presente atto e di apportare eventuali modifiche ed integrazioni ove si rendessero necessarie;

7) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Vicepresidente
BRACCO

(su proposta dell'assessore Tomassoni)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009 e del Reg. (UE) n. 142/2011 in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano. Sicurezza alimentare Regione Umbria.

Il 4 marzo 2011 è entrata in vigore la seguente nuova normativa comunitaria in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano:

- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai

prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), modificato dal Regolamento (UE) N. 749/2011 della Commissione del 29 luglio 2011 che modifica il Regolamento (UE) n. 142/2011;

- Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

I suddetti Regolamenti hanno abrogato il precedente Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

In applicazione di detto Reg. CE n. 1774/2002, il 1° luglio 2004 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio, il Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano era stato sancito l'Accordo in materia di "Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano".

La Regione Umbria con D.G.R. n. 1531 del 13 ottobre 2004 "Aggiornamento delle linee guida vincolanti per l'applicazione del Re. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea - Regione Umbria (sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano)" pubblicate nel s.o. n. 3 al *Bollettino Ufficiale* n. 49 del 17 novembre 2004, approvava le Linee guida di cui al suddetto Accordo.

La Commissione europea con Regolamento (CE) n. 79/2005 del 19 gennaio 2005, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1774/2002 aveva stabilito ulteriori regole per l'utilizzazione diretta del latte, dei prodotti a base di latte e dei sottoprodotti del latte, definiti come materiali di categoria 3 dallo stesso regolamento, nell'alimentazione degli animali.

Il Ministero della Salute con nota prot. DGVA/IX/34232/P del 27 settembre 2005, aveva fornito indicazioni applicative sul suddetto Regolamento CE 79/2005, elaborate dal Gruppo di Lavoro istituito con Rappresentanti di alcune Regioni e Province autonome.

Il Servizio regionale Prevenzione e sanità pubblica, attuale Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare, approvava la suddetta nota ministeriale con D.D. n. 9965 del 16 novembre 2005 (pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 52 del 14 dicembre 2005).

Lo specifico Gruppo Tecnico costituito presso il Ministero della Salute, con la partecipazione di rappresentanti delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna e della Provincia autonoma di Bolzano, che già aveva elaborato le precedenti Linee Guida applicative del Reg. CE n. 1774/2002, ha predisposto le nuove "Linee guida per l'applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) e del Reg. (UE) N. 142/2011 della Commissione del 25

febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009". Tale Gruppo Tecnico ha visto la partecipazione, per le parti di rispettiva competenza, di rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Tali Linee Guida sono state oggetto di valutazione da parte delle Regioni e Province autonome nell'ambito di incontri del Gruppo Tecnico Interregionale Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare con formale approvazione, nel corso della riunione del 27 luglio 2011, per la successiva formalizzazione dell'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Il Servizio regionale Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare, rilevata la necessità di implementare le procedure operative relative nuovi Regolamenti CE n. 1069/2009 e UE n. 142/2011, garantendone l'omogeneità applicativa sul territorio regionale, con D.D. n. 3336 del 13 maggio 2011, forniva le indicazioni provvisorie per la registrazione e per il riconoscimento delle imprese del settore dei sottoprodotti di origine animale.

Il Ministero della Salute, considerata l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 79/2005 del 19 gennaio 2005 da parte del Reg. (UE) 142/2011, emanava, in sostituzione

della precedente la nota prot. DGVA/IX/34232/P del 27 settembre 2005, prot. DGSAN 30657-P del 26 settembre 2011 "Regolamento (UE) n. 142/2011: nota applicativa allegato x, capo II, sezione 4 (materie prime per mangimi)".

Lo stesso Ministero emanava la nota prot. 4892-P del 16 marzo 2011 "Procedure operative per autorizzazioni agli scambi intracomunitari alla luce del Reg. (CE) n. 1069/2009 e del Reg. (UE) n. 142/2011 sui sottoprodotti di origine animale".

Il Servizio regionale Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare avendo sottoposto, in data 2 agosto 2012, le Linee Guida per l'applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009 alla valutazione, per quanto di competenza, dei Servizi Risorse idriche e rischio idraulico e qualità dell'ambiente: gestione rifiuti e attività estrattive della Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali, apportava al testo le modifiche concordate con i responsabili dei Servizi stessi.

Si propone pertanto alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO A**Linee guida vincolanti per l'applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009 e del Reg. (UE) n. 142/2011 in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano - Sicurezza Alimentare Regione Umbria****Premessa**

Le presenti Linee guida recano indicazioni per dare uniforme applicazione alla normativa sanitaria vigente in materia di sottoprodotti di origine animale (S.O.A.) e di prodotti derivati (P.D.) non destinati al consumo umano.

Tuttavia, per la corretta applicazione dei Regolamenti CE n. 1069/2009 e UE n. 142/2011 non si può non tener conto di quanto previsto dalla normativa ambientale.

Infatti, la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e stabilisce talune misure di tutela dell'ambiente e della salute umana, all' art. 2 comma 2 lettera b), esclude dal suo campo di applicazione taluni elementi in quanto già contemplati da altre normative dell'Unione, tra cui i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati normati dal Regolamento (CE) n. 1774/2002 (abrogato dal reg. CE 1069/2009) , fatta eccezione per quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

D'altra parte il Regolamento UE 142/2011 al considerando 12, prevede, nell'interesse della coerenza della legislazione dell'Unione, che i processi volti a trasformare sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in biogas o in compost debbano essere conformi sia alle norme sanitarie del medesimo Regolamento, che alle misure di tutela ambientale di cui alla Direttiva 2008/98/CE.

Il D.L.gs 152/2006, all'art . 185 "Esclusione dall'ambito di applicazione" (come modificato dal D.L.gs 205/2010), esclude dal campo di applicazione della parte quarta del medesimo D.L.gs., in quanto regolati da altre normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento, i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal Reg. CE 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

Conseguentemente gli impianti di produzione di biogas e di compostaggio sottostanno al doppio regime autorizzativo.

Gli impianti di incenerimento (e di coincenerimento) autorizzati ai sensi del D.L.gs 11 maggio 2005 n. 133 di attuazione della direttiva 2000/76/CE, in applicazione dell'art. 24 del Reg. CE n. 1069/2009, sono esclusi dalla normativa sanitaria.

Articolo 1 - Registrazione degli stabilimenti

1. Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009 o qualora, nel caso di stabilimenti che generano sottoprodotti, non siano già stati riconosciuti o registrati ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 o del Regolamento (CE)

853/2004. Si rimanda all' **Allegato A1** "Elenco degli impianti registrati ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (CE) 1069/2009".

2. Ogni operatore deve notificare all'autorità competente, al fine della registrazione, ogni stabilimento o impianto posto sotto il suo controllo.
3. Tale registrazione non esime l'operatore dalla notifica di cui all'articolo 9 comma 2 del Regolamento (CE) 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi.
4. L'operatore effettua la notifica dell'apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione al Servizio Veterinario I.A.P.Z. della A.U.S.L. in cui ha sede l'attività o in cui è residente (nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali ad esempio, il trasporto per conto terzi o attività di intermediario senza possesso fisico della merce) secondo la procedura di cui all'**Allegato B** al presente atto.
L'operatore del settore può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta notifica. Presupposto della notifica è che al momento della sua presentazione il titolare dichiari che l'attività possiede i requisiti minimi stabiliti dal Regolamento (CE) 1069/2009 e dal Regolamento (UE) 142/2011.
5. Nell'ambito delle attività di controllo ufficiale le A.U.S.L. verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella notifica, comprensiva della dichiarazione di possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento (CE) 1069/2009 e dal Regolamento (UE) 142/2011. Nel caso di false dichiarazioni, oltre alla eventuale adozione della sospensione dell'attività, la A.U.S.L. procede alla denuncia ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..
6. Ciascuno stabilimento od operatore registrato ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (CE) 1069/2009, viene inserito, in conformità dell'articolo 47 del medesimo, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema S.INTE.S.I.), a cura della Regione.
7. La registrazione per l'attività di trasporto, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento (CE) 1069/2009, riguarda esclusivamente le imprese la cui attività, nell'ambito del Regolamento stesso, consista unicamente nel trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati. La suddetta registrazione non è dovuta per l'attività di trasporto effettuata da imprese che generano sottoprodotti già riconosciute/registrate per altre attività nei settori dei sottoprodotti di origine animale e degli alimenti.

Articolo 2 - Riconoscimento degli stabilimenti

1. Sono soggetti a riconoscimento gli impianti e gli stabilimenti dove vengono svolte le attività di cui all' **Allegato A2** "Elenco degli impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009".
2. Tale riconoscimento non esime l'operatore dalla notifica di cui all'articolo 9 comma 2 del Regolamento (CE) 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi.
3. I titolari di impianti che intendono esercitare le attività previste dall'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, devono presentare istanza di riconoscimento alla Regione Umbria secondo la procedura di cui all' **Allegato B** al presente atto, come

previsto all'articolo 44 del Regolamento (CE) 1069/2009, in particolare per quanto attiene il riconoscimento condizionato e definitivo.

4. In caso di riconoscimento condizionato, il riconoscimento definitivo viene rilasciato soltanto qualora risulti da un nuovo sopralluogo, effettuato entro tre mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, che lo stabilimento o l'impianto soddisfa gli altri requisiti di cui all'articolo 44 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 1069/2009. Se lo stabilimento o l'impianto non soddisfa ancora tutte le prescrizioni pertinenti, l'A.U.S.L. può prorogare il riconoscimento condizionato; tuttavia il periodo totale in cui lo stabilimento o l'impianto può operare in regime di riconoscimento condizionato non può superare i sei mesi in totale.
5. Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, deve essere inserito in conformità dell'articolo 47 del medesimo Regolamento, a cura della Regione, nell'elenco nazionale del Ministero della salute (sistema S.INTE.S.I.).
6. L'atto di riconoscimento deve specificare almeno:
 - a. le attività esercitate conformemente all'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009;
 - b. la tipologia di prodotto generato (secondo i codici presenti sul sistema S.INTE.S.I.);
 - c. la categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del Regolamento (CE) 1069/2009;
 - d. il numero di riconoscimento.

Nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte:

- i) permanentemente in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali;
- ii) temporaneamente in condizioni volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti dovute a:
 - un focolaio diffuso di una malattia epizootica, o
 - altre circostanze straordinarie non previste.

7. Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dall' 1 al 7, previsti dall'Allegato IV, capo III del Regolamento (UE) 142/2011, devono essere sottoposti a convalida da parte dell'operatore responsabile dello stabilimento, secondo le procedure descritte in Allegato XVI, capo I sezione II del Regolamento (UE) 142/2011.
8. Gli operatori che svolgono sia attività per le quali è previsto il riconoscimento di cui all'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, sia quelle previste ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", ne devono garantire una separazione assoluta e permanente.

Articolo 3 - Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione

1. Sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione, in conformità al Regolamento (CE) 1069/2009, e in quanto contemplati da altre disposizioni nazionali di recepimento di normative comunitarie, i seguenti impianti:
 - a. incenerimento e coincenerimento, autorizzati ai sensi del Decreto legislativo 11 maggio 2005 n. 133 attuazione della Direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento rifiuti;
 - b. discariche autorizzate conformemente al Decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 attuazione Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
 - c. gli stabilimenti o gli impianti che generano sottoprodotti le cui attività sono già state riconosciute o registrate in conformità della legislazione comunitaria sull'igiene alimentare, che tiene già in considerazione gli obiettivi del Regolamento (CE) 1069/2009. Tuttavia, gli stabilimenti o gli impianti che sono stati riconosciuti o registrati a norma della legislazione sull'igiene alimentare sono tenuti a rispettare le prescrizioni del citato Regolamento e sono soggetti a controlli ufficiali effettuati allo scopo di accertare la conformità alle prescrizioni a tale Regolamento. Qualora, nei suddetti stabilimenti od impianti, oltre alla produzione e allo stoccaggio, vengano effettuate altre attività sui sottoprodotti, come ad esempio l'incenerimento, tali attività devono essere riconosciute o registrate;
 - d. impianti di biogas, aziendali ed interaziendali a servizio di una o più imprese agricole qualora producano e trattino stallatico come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale e effluenti di allevamento, così come definiti dal D.M. 7 aprile 2006, in conformità allo stesso D.M. e secondo quanto previsto dal Regolamento regionale n. 4 del 4 maggio 2011 *"Norme di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 concernente la gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili"* (pubblicato nel B.U.R. Umbria n. 21 del 11 maggio 2011);
 - e. impianti di compostaggio, aziendali ed interaziendali a servizio di una o più imprese agricole, qualora producano e trattino stallatico come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale e effluenti di allevamento, così come definiti dal D.M. 7 aprile 2006, in conformità allo stesso D.M.;
 - f. impianti di biogas e compostaggio non annessi ad allevamento di animali, qualora introducano esclusivamente rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui all'articolo 10 lettera p) del Regolamento (CE) 1069/2009 o miscele di tali rifiuti con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte e sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009 trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) 852/2004 (trattasi di esclusione mutuata dal Regolamento di attuazione 142/2011, allegato V, Capo III, Sez. 2, punto 2);
 - g. impianti di biogas e compostaggio annessi alle aziende lattiero-casearie nel caso in cui introducano sottoprodotti di origine animale derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto. In tali impianti si applica la normativa ambientale

2. Sono inoltre escluse dall'obbligo della registrazione le attività che, ai sensi del comma 4, paragrafo 2 dell'articolo 23 del Regolamento (CE) 1069/2009, comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale in allevamenti registrati in BDN, o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti, come i canili, gli esercizi commerciali per la vendita di animali, i giardini zoologici, le strutture veterinarie. Al contrario, eventuali attività di raccolta e stoccaggio per conto terzi, presso le succitate strutture, sottostanno a tutti gli obblighi previsti dal suddetto Regolamento.
3. Sono esclusi dall'obbligo della registrazione le attività di immissione sul mercato e distribuzione all'utente finale di fertilizzanti organici in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 kg.
4. In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, per la raccolta e lo stoccaggio di carcasse animali, le A.U.S.L. territorialmente competenti possono autorizzare, uno o più contenitori dislocati sul territorio, in un'area dedicata individuata dall'autorità sanitaria locale (Sindaco), a condizione che la conservazione del materiale avvenga mediante l'impiego del freddo. Le A.U.S.L. trasmettono alla Regione l'elenco delle autorizzazioni rilasciate. La Regione detiene l'anagrafe locale di tali contenitori e trasmette annualmente l'aggiornamento al Ministero della Salute.
 - 4.1 I contenitori di cui al punto precedente devono essere costruiti con materiali resistenti, devono garantire la tenuta stagna, essere facilmente lavabili e disinfettabili, essere chiaramente identificati in rapporto alla tipologia di materiale contenuto e posizionati in un'area chiusa o recintata non accessibile a soggetti non autorizzati.
 - 4.2 Per ogni sito è individuato un responsabile gestionale il cui nominativo deve essere notificato all'A.U.S.L. territorialmente competente.
 - 4.3 Il responsabile gestionale:
 - detiene il registro delle partite di cui all'articolo 22 del Regolamento (CE) 1069/2009;
 - applica una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori.

Articolo 4 - Modalità di raccolta sul luogo di produzione

1. Qualora i sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, devono essere immagazzinati mediante l'impiego del freddo; i contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri e di una larghezza tale da renderla evidente, di colore nero per i materiali di categoria 1, giallo per i materiali di categoria 2 e verde per i materiali di categoria 3, fatte salve le disposizioni previste per il materiale specifico a rischio.
2. Il recupero delle carcasse degli animali morti in allevamento deve avvenire nel più breve tempo possibile. Qualora non possa esserne garantito il recupero nell'arco delle 24 ore, l'allevatore, ove non sia possibile l'impiego del freddo ed in considerazione delle condizioni climatiche, deve garantire che le carcasse stesse non creino rischi per la salute pubblica, animale ed ambientale, né molestie olfattive.

Articolo 5 - Indicazioni operative relative al trasporto dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

1. Il trasporto dei sottoprodotti di origine animale deve avvenire in imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili oppure in contenitori riutilizzabili o veicoli coperti a tenuta stagna.
2. Dopo lo scarico presso l'impianto di destinazione, gli imballaggi a perdere sono smaltiti a norma di legge, mentre i contenitori riutilizzabili ed i veicoli sono sottoposti ad operazioni di lavaggio e disinfezione.
3. L'operatore, dopo ogni scarico di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, deve procedere al lavaggio e disinfezione del mezzo o del contenitore. Tale operazione, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo, deve essere attestata dal titolare dell'impianto di destinazione, o suo delegato, o riportato sul documento di trasporto (copia per il trasportatore) qualora il modello lo preveda. Tali documenti devono essere disponibili per i controlli durante il trasporto (**Allegato A4**).
4. Limitatamente al trasporto sfuso dei prodotti derivati, le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi o dei contenitori, possono essere effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso altre strutture od impianti indicati dall'operatore.
5. Allo scopo di evitare le contaminazioni crociate, i contenitori e gli automezzi sono dedicati al trasporto di una sola categoria di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati. Qualora il trasporto di categorie diverse di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati avvenga contemporaneamente, l'intera partita acquisisce la categoria a più alto rischio sanitario.
6. Non sussiste l'obbligo d'impiego dei contenitori e automezzi dedicati (rispetto ad alimenti e mangimi) per il trasporto di prodotti derivati solidi e liquidi, di tutte le categorie, purché confezionati.
7. Le A.U.S.L., possono autorizzare in deroga al comma 5, il trasporto contemporaneamente sul medesimo automezzo di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria a condizione che questo venga effettuato in contenitori separati, ermeticamente chiusi e correttamente identificati. Le A.U.S.L. comunicano alla Regione l'elenco di tali autorizzazioni in deroga.
8. Il trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati appartenenti a differenti categorie sullo stesso automezzo o contenitore, può avvenire in tempi diversi, previo nulla osta dell'A.U.S.L., se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - a. i contenitori riutilizzabili e/o gli automezzi siano identificati secondo le modalità riportate nel successivo articolo 7;
 - b. siano prodotte procedure scritte riguardo l'effettuazione di opportune operazioni di lavaggio e disinfezione, tra un carico e l'altro;
9. Il trasporto di sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di mangimi o alimenti greggi per animali da compagnia, deve avvenire a temperatura controllata come previsto all'Allegato VIII, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) 142/2011, salvo che non vengano trasformati entro le 24 ore dalla raccolta presso il luogo di produzione o di magazzinaggio refrigerato.

10. Il trasporto di sottoprodotti di origine animale, importati, di categoria 1 di cui all'articolo 8 lettera c) del Regolamento (CE) 1069/2009, destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia di cui all'articolo 35, lettera a), punto ii) del Regolamento (CE) 1069/2009, può essere effettuato in deroga al comma 5 e conformemente al comma 7 del presente articolo.
11. In considerazione della realtà zootecnica regionale, è autorizzato il trasporto di corpi di animali morti di piccola e media taglia, ancorché di altri sottoprodotti di origine animale, verso un impianto riconosciuto o registrato ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, verso Istituti di ricerca, quali IZS o verso Istituti Universitari a scopo didattico o per scopi diagnostici. A tal fine devono essere utilizzati contenitori nuovi a perdere, a tenuta stagna e chiudibili, correttamente identificati a norma dell'Allegato VIII, capo II del Regolamento (UE) 142/2011. Il contenitore contenente la carcassa (o altri sottoprodotti di origine animale), una volta chiuso, può essere trasportato direttamente dall'utente con proprio mezzo. Se trattasi di animali soggetti a test dalla normativa vigente, prima dello smaltimento deve essere effettuato da parte della A.U.S.L. territorialmente competente il prelievo del tronco encefalico per il controllo delle TSE.
12. Conformemente all'art. 21, comma 2, secondo capoverso del Reg. CE/1069/2009, è consentito, ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al D.M. 7 aprile 2006, il trasporto di stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio regionale, senza il documento commerciale. Tale attività di trasporto non è soggetta ad obbligo di registrazione.
13. Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d'allevamento, devono essere raccolti e trasportati secondo le modalità previste dal D.M. 7 aprile 2006 e le relative norme applicative regionali.
14. Fatti salvi gli altri adempimenti relativi al trasporto (identificazione dei sottoprodotti, registro delle partite, documento commerciale) è consentito il trasporto di sottoprodotti di origine animale mediante veicoli o contenitori adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, nei seguenti casi:
 - a. sottoprodotti di cui all'articolo 10 del Regolamento (CE) 1069/2009, lettera f) (prodotti non più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di fabbricazione o per altri difetti) compresi i resi commerciali, anche lattiero-caseari, nel caso di restituzione agli stabilimenti di produzione riconosciuti a norma del Regolamento (CE) 853/2004, purché non deteriorati in modo tale da costituire un pericolo per la salute pubblica o degli animali e purché venga evitata ogni possibile contaminazione crociata;
 - b. sottoprodotti di cui all'articolo 10 del Regolamento (CE) 1069/2009, lettere a), e), i) e j), destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia o di prodotti derivati di cui all'articolo 33,

purché consegnati direttamente agli stessi impianti di produzione alle seguenti condizioni (nota Ministero della Salute prot. 20158-P-11/11/2010):
 - consegnate non alla rinfusa;
 - trasportate in tempi diversi dagli alimenti destinati alla vendita per il consumo umano;

- mantenenti le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano durante il trasporto;
- adeguatamente imballate;

c. latte o siero di latte di categoria 3 destinato ad allevamenti per l'alimentazione animale, che, secondo la deroga di cui all'Allegato X, Capo II, sezione IV, parte II del Regolamento (UE) 142/2011, è consegnato direttamente, dallo stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 o registrato ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 alle aziende agricole utilizzatrici, mediante le autocisterne adibite al trasporto di latte alimentare, purché il siero mantenga le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano e si provveda alla corretta identificazione dell'automezzo durante il trasporto, mediante l'apposizione di una targa come riportato al punto 3 dell'articolo 7 delle presenti linee guida.

15. Ai sensi dell'articolo 21, comma 4 del Regolamento (CE) 1069/2009, a cui si rimanda, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 devono essere effettuati in conformità al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante " Norme in materia ambientale".

16. La raccolta ed il trasporto di miscele di rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui al precedente comma con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009 trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) 852/2004, qualora destinati ad essere trasformati in impianti di compostaggio e biogas di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e) delle presenti Linee Guida, devono essere effettuati in conformità al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante " Norme in materia ambientale".

Articolo 6 - Comunicazione dei veicoli e dei contenitori riutilizzabili

1. Ogni impresa che trasporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, tenendo conto di quanto riportato al comma 7 dell'articolo 1 delle presenti linee guida, deve comunicare all'A.U.S.L. competente sul territorio in cui la ditta è registrata/riconosciuta (sede operativa), l'elenco dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili posti sotto il suo controllo (modello e targa) e le sue variazioni, utilizzando il modello di cui **all' Allegato B8** al presente atto.
2. Gli automezzi e/o i contenitori riutilizzabili destinati al trasporto di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, di cui al comma precedente, non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, alimenti, mangimi e rifiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 delle presenti linee guida.

La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere almeno:

- a. modello e targa del veicolo; nel caso di contenitori riutilizzabili non targati, le caratteristiche e le dimensioni;
- b. la sede di rimessaggio del veicolo o del contenitore riutilizzabile;
- c. la sede presso cui è detenuto il registro delle partite di cui all'articolo 22 del Regolamento (CE) 1069/2009, se diversa dalla sede operativa o di rimessaggio;
- d. la categoria di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati trasportati;

e. l'indicazione dei punti di lavaggio/disinfezione dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili.

3. Non è soggetto all'obbligo di comunicazione l'impiego di veicoli o contenitori, adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, se utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di cui all'articolo 5 punto 14 delle presenti linee guida.
4. Gli automezzi o i contenitori per il trasporto dei sottoprodotti già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002 ed ancora nei termini di scadenza alla data del 4 marzo 2011, mantengono la loro validità e non sono soggetti ad una nuova comunicazione (fatta salva la successiva eventuale cessazione o cessione).

Articolo 7 - Modalità di identificazione dei veicoli e dei contenitori

1. L'A.U.S.L., ricevuta la comunicazione di cui al precedente articolo 6, inserisce in un apposito registro ogni veicolo o contenitore adibito al trasporto di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, assegnando un codice di identificazione.
2. La documentazione relativa all'avvenuta comunicazione, con l'attribuzione del codice, deve essere disponibile durante il trasporto.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 5 delle presenti linee guida, i veicoli e i contenitori riutilizzabili, comunicati alle A.U.S.L. per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, devono essere identificati, *a cura dell'operatore*, mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della Regione e della A.U.S.L. di competenza ed il codice di cui al comma 1, assegnato a ciascuno dalla stessa A.U.S.L., sulla base dell'ordine di registrazione, la categoria dei sottoprodotti di origine animale e le diciture indicate nel Regolamento (UE) 142/2011 all'Allegato VIII, capo II, in rapporto alla categoria ed alla tipologia di prodotto trasportato (la categoria e le relative diciture possono essere indicate in apposita etichetta). I veicoli ed i contenitori riutilizzabili, già autorizzati ai sensi della normativa precedente, possono mantenere la stessa targa inamovibile e gli stessi dati identificativi, purché tali dati trovino corrispondenza con quanto registrato presso l'A.U.S.L. competente.
 - 3.1 La targa riportante la categoria e le relative diciture deve essere di colore verde per i materiali di categoria 3, di colore giallo per i materiali di categoria 2 e di colore nero per i materiali di categoria 1.
4. Nel caso di veicoli o contenitori riutilizzabili, la dimensione della targa di cui al comma precedente non deve essere inferiore a 50 cm x 35 cm, negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a 20 cm per lato.
 - 4.1 Le dimensioni in altezza dei caratteri riguardanti la categoria e le relative diciture non devono essere inferiori a 5 cm.
5. Qualora l'operatore intenda trasportare, in tempi diversi, nello stesso veicolo o contenitore, differenti categorie di sottoprodotti, nel rispetto di quanto disposto al precedente art.5, comma 8, può utilizzare targhe removibili.

6. Non sussiste l'obbligo di identificazione del mezzo di cui ai precedenti punti 1 e 2 per il trasporto di:

- a. materiali di categoria 3 da parte degli operatori degli stabilimenti di trasformazione del latte, riconosciuti a norma del Regolamento (CE) 853/2004, qualora si tratti della restituzione di prodotti, che tali operatori hanno precedentemente consegnato ai loro clienti; tale materiale deve essere sempre identificato conformemente all'Allegato VIII, capo II del Regolamento (UE) 142/2011.
- b. mangimi composti, di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) 767/2009, fabbricati da sottoprodotti di origine animale o da prodotti derivati;
- c. fertilizzanti organici, in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 Kg o in grandi sacchi (big bag) di peso non superiore ai 1000 Kg, o in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, alle condizioni fissate dal Regolamento (UE) 142/2011.

Articolo 8 - Documento commerciale

1. Durante il trasporto, sul territorio nazionale, i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati devono essere accompagnati dal documento commerciale di cui all'Allegato VIII, capo III del Regolamento (UE) 142/2011.

E' consentito l'utilizzo di un documento commerciale semplificato per il materiale di categoria 1, 2, 3 (**Allegato A3**). In alternativa alla descrizione delle singole specie animali prevista all'Allegato VIII, capo 3, punto 6, lettera f), punto ii), è possibile indicare la dicitura "multi specie" che ne vincola i successivi utilizzi conformemente ai Regolamenti (CE) 1069/2009 ed (UE) 142/2011.

2. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati ad essere smaltiti come rifiuti, il documento commerciale di cui al punto 1 deve essere sostituito dalla documentazione prevista dalla normativa ambientale, come dettagliato al successivo articolo 10.

3. Il documento commerciale di cui al punto 1 deve essere redatto in almeno tre esemplari (un originale e due copie); l'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario; il produttore ed il trasportatore devono conservare una delle copie.

4. Qualora il trasporto venga effettuato dallo stesso gestore dello stabilimento di destinazione, questi dovrà conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il trasportatore.

5. Il documento commerciale deve essere firmato dal produttore (speditore) e dal trasportatore e conservato per almeno 2 anni; il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato (Allegato VIII, capo III del Regolamento (UE) 142/2011).

6. Nei casi in cui sia previsto il certificato sanitario, questo deve essere rilasciato e firmato dall'Autorità competente e conservato per almeno 2 anni.

7. Il documento commerciale non è necessario nei seguenti casi:

- a. spostamento di stallatico tra due aziende agricole situate sul territorio regionale;

- b. prodotti lattiero caseari restituiti di cui all'articolo 5, comma 14 delle presenti linee guida purché sul documento di trasporto (bolla) vengano identificati come sottoprodotti di origine animale;
 - c. mangimi composti etichettati ai sensi del Regolamento (CE) 767/2009.
8. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati alla produzione di mangimi o di alimenti greggi per animali da compagnia, al documento commerciale di cui al punto 1 del presente articolo è necessario allegare le informazioni obbligatorie di etichettatura previste dal Regolamento (CE) 767/2009.
9. Il documento commerciale per il trasporto di siero di latte per l'alimentazione animale (deroga di cui al punto 3, parte II, sezione 4, capo II, Allegato X del Regolamento (UE) 142/2011) deve indicare il trattamento al quale è stato sottoposto.

Articolo 9 - Rintracciabilità/Registri

1. Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale e/o prodotti derivati devono tenere il registro delle partite di cui all'articolo 22 del Regolamento (CE) 1069/2009 ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari.
2. La compilazione del registro dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla fine del trasporto e il contenuto dovrà essere stampato, se in formato elettronico, su richiesta dell'autorità competente.
3. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, si indicano i seguenti casi in cui non è previsto la tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali:
 - 3.1 il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario;
 - 3.2 il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di categoria di materiale, per conto di un unico proponente (produttore o trasformatore o deposito) a condizione che:
 - a) il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta;
 - b) il proponente detenga il registro;
 - c) il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
 - 3.3 lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente;
 - 3.4 lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformazione o magazzinaggio), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:
 - a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
 - b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;

- c) il destinatario detenga il registro;
 - d) il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
- 3.5 lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, e' già soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali;
- 3.6 l'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale che riconosca la stessa titolarità e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che:
- a) lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e di tale eventualità, ne faccia comunicazione scritta all'A.U.S.L. competente sull'impianto di magazzinaggio;
 - b) lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di magazzinaggio, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
 - c) lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di magazzinaggio con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato.
4. Le informazioni minime, generali e specifiche, che i registri devono contenere sono specificate nel Capo IV, sezione 1 dell'Allegato VIII del Regolamento (UE) 142/2011.
5. Le registrazioni di cui al presente articolo devono essere conservate, a disposizione dell'autorità competente, per almeno due anni.

Articolo 10 - Modalità di smaltimento come rifiuti (a norma ambientale) dei materiali di categoria 1, 2 e 3

1. Lo smaltimento come rifiuti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa ambientale per quanto riguarda i mezzi di trasporto (fatte salve le norme di biosicurezza in caso di malattie infettive e diffuse), formulari rifiuti e registri rifiuti o Sistema SISTRI nei seguenti casi:
- 1.1 in impianti di incenerimento o coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale, con o senza trattamento preliminare o sterilizzazione a pressione e marcatura permanente, come previsto all'articolo 6, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011;
- 1.2 in una discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, a seguito di processo di sterilizzazione a pressione e di marcatura permanente dei materiali risultanti, se si tratta di materiali di categoria 1, diversi da quelli di cui all'articolo 8, lettera a), punti i) e ii) del Regolamento (corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli sospettati di essere: affetti, sospetti infetti o abbattuti per TSE) e di materiali di categoria 2;

- 1.3 in una discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera c) (sottoprodotti ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti) come previsto dall'articolo 7, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011, utilizzato per la produzione di alimenti per animali da compagnia o alimenti per animali da compagnia importati ottenuti da tale materiale;
- 1.4 in una discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, come previsto dal DM del 22 maggio 2001, se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8 lettera f), (rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali), previo trattamento.
- 1.5 in discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, se si tratta di materiale di categoria 3 previa trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009;
- 1.6 in discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009 (prodotti di o.a. o prodotti alimentari contenenti prodotti di o.a. non più destinati al consumo umano per motivi commerciali) purché sottoposto ad un trattamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) 852/2004 (prodotti alimentari di origine animale trasformati/trattati), proveniente da esercizi commerciali di vendita diretta al consumatore finale;
- 1.7 in discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera g) del Regolamento (CE) 1069/2009 (alimenti per animali da compagnia o mangimi di o.a. o mangimi contenenti s.o.a. o p.d. non più destinati all'uso per mangimi per motivi commerciali), alle condizioni previste dall'articolo 7, lettera b), capoverso ii), secondo trattino del Regolamento (UE) 142/2011.
2. I sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di qualunque categoria, comprese le carcasse di animali morti, nelle eventuali fasi successive alla raccolta dal luogo di produzione (magazzinaggio, trasformazione in impianti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009), sono da considerarsi ancora sottoprodotti di origine animale e pertanto sottostanno agli obblighi previsti dal Regolamento, trasporto compreso.

Articolo 11 - Modalità di smaltimento (a norma sanitaria) dei materiali di categoria 1, 2 e 3

1. Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, 2 e 3, come previsto dall'articolo 6 comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 142/2011, può avvenire in impianti di incenerimento o coincenerimento riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 per i quali non è prevista l'autorizzazione ai sensi della normativa ambientale, quando il materiale è costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.
2. La raccolta, i mezzi di trasporto, il documento commerciale, il registro, devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 142/2011.

Articolo 12 - Trasformazione dei materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati in impianti di compost e biogas

1. Gli impianti di compost e biogas, diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e) ed f) del presente documento (esclusi dal riconoscimento), che trasformano materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, devono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera g) Regolamento (CE) 1069/2009, nonché autorizzati ai sensi della normativa ambientale (doppia autorizzazione). Conseguentemente, il mezzo di trasporto, il documento commerciale e il registro sono soggetti al medesimo doppio regime.

Articolo 13 - Attività, utilizzi e gestioni particolari di taluni sottoprodotti e prodotti derivati

1. Gestione delle pelli dal macello ad altri impianti:

- 1.1 Le pelli di animali macellati ricadono nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 quando derivano da animali che non hanno superato la visita post mortem, incluso l'esito sfavorevole di eventuali ricerche analitiche, o per decisione irreversibile dell'operatore; le pelli derivate da animali che hanno superato favorevolmente la visita post mortem possono essere classificate materie prime idonee per la fabbricazione di gelatine o collagene destinati all'alimentazione umana, ai sensi rispettivamente delle Sezioni XIV e XV dell'Allegato III al Regolamento (CE) 853/2004, a cui si deve fare riferimento per la conservazione, per i documenti di trasporto e per l'eventuale deposito temporaneo;
- 1.2 Le pelli classificate come sottoprodotto devono essere:
 - a) annotate nel registro delle partite spedite di sottoprodotti;
 - b) accompagnate dal documento commerciale di trasporto di cui all'articolo 8 del presente documento;
- 1.3 Il macello, nell'ambito del piano di autocontrollo, deve predisporre una procedura che garantisca la tracciabilità delle singole pelli al fine di garantire permanentemente l'identificazione delle pelli idonee e di quelle non idonee a produrre gelatina o collagene per uso umano;
- 1.4 E' consentita la spedizione di pelli di animali sottoposti a test TSE prima dell'esito analitico nel rispetto delle condizioni di cui alla nota del Ministero della Salute prot. 18497-P del 19 giugno 2009, (**Allegato A5**);
- 1.5 E' consentito il trasporto contemporaneo, su veicoli o contenitori registrati ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, di pelli idonee a produrre gelatine o collagene per uso alimentare e di pelli classificate in categoria 3, a condizione che:
 - a) il trasporto avvenga in contenitori separati e comunque in modo tale da evitare che le pelli classificate nelle diverse normative possano essere mescolate;
 - b) le pelli siano accompagnate dai documenti delle rispettive normative di riferimento;
- 1.6 Il deposito temporaneo di sole pelli destinate alla produzione di gelatine o collagene per uso alimentare è soggetto a riconoscimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c) del Regolamento (CE) 853/2004;

- 1.7 Nella stessa struttura di deposito, fatta salva la separazione fisica o gestionale dei depositi, può essere tuttavia anche autorizzato il deposito di pelli di categoria 3; in questo caso l'impianto deve essere riconosciuto anche ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera h) o lettera i) del Regolamento (CE) 1069/2009;
- 1.8 Ai sensi dell'articolo 5 comma 2, del Regolamento (CE) 1069/2009 e dell'articolo 3, lettera d) del Regolamento (UE) 142/2011 le pelli che soddisfano i requisiti specifici di cui al punto C.2 del Capo V dell'Allegato XIII al Regolamento (UE) 142/2011 (sottoposte ad un completo processo di concia ovvero wet-blue oppure picklate o calcinate) possono essere immesse sul mercato senza sottostare alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1069/2009, inclusi gli obblighi relativi ai documenti commerciali ed alla registrazione delle partite spedite e ricevute (punto finale).
- 1.9 Tuttavia, in conformità al punto C.3 del Capo V dell'Allegato XIII al Regolamento (UE) 142/2011 le partite di pelli calcinate o loro derivati (rifilature, carniccio, spaccature), destinate a rifornire impianti che fabbricano mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti (direttamente o dopo che le operazioni di rifilatura, scarnatura e spaccatura siano state condotte in stabilimenti diversi da quello d'origine), debbono essere scortate dal documento commerciale per garantire la tracciabilità dei mangimi e dei fertilizzanti.
- 1.10 Gli stabilimenti che effettuano, sulle pelli calcinate, le operazioni di rifilatura, scarnatura e spaccatura esclusivamente per conto terzi ed i cui derivati (rifilature non conciate, carniccio, spaccature) siano destinati ad impianti che fabbricano mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti, sono comunque soggetti all'obbligo di registrare la quantità dei materiali introdotti ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 142/2011; tuttavia, in tali impianti gli obblighi di registrazione dei documenti commerciali possono essere assolti in via semplificata attraverso la raccolta cronologica dei documenti.

2. Fertilizzanti organici ed ammendanti:

- 2.1 prodotti derivati, originati a partire da materiali di categoria 2 e 3 e le proteine animali trasformate, diversi dallo stallatico, per poter essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, devono essere trattati in impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 comma 1, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009.

L'eventuale riconfezionamento dei fertilizzanti organici ed ammendanti deve essere effettuato in stabilimenti riconosciuti in conformità all'articolo 24 comma 1, lettera f) del Regolamento CE 1069/2009.

I fertilizzanti organici ed ammendanti devono essere immessi sul mercato e distribuiti da commercianti registrati ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del Regolamento (CE) 1069/2009, fatta salva l'esclusione di cui al comma 3 art. 3 delle presenti Linee guida;

- 2.2 La produzione dei fertilizzanti organici ed ammendanti deve avvenire alle condizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento (CE) 1069/2009 e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 22 e dell'Allegato XI del Regolamento (UE) 142/2011.
In particolare i fertilizzanti organici e gli ammendanti devono:

- a) essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da materiali di categoria 2;

- b) essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da proteine animali trasformate destinate all'alimentazione di animali da reddito ed essere stati sottoposti ad uno dei metodi da 1 a 5 o 7 se derivati da proteine animali trasformate destinate al pet-food.
- c) essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7 se derivati da materiali di categoria 3 diversi dalle proteine animali trasformate;
- d) miscelati prima dell'immissione sul mercato o della distribuzione, presso l'impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti, con una delle sostanze di cui all'Allegato XI capo II, sez. 1, punto 3, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011.
- e) immessi sul mercato a condizione che sulla confezione o sull'etichetta o sull'imballaggio sia riportato il numero di riconoscimento dell'impianto di produzione o di riconfezionamento.
- f) immessi sul mercato a condizione che sulla confezione o sul contenitore o sul veicolo e nel documento commerciale sia riportata la dicitura *"fertilizzanti organici o ammendanti/ per almeno 21 giorni dopo l'applicazione è vietato alimentare gli animali da allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte"*;
- g) l'obbligo di cui ai precedenti punti d) ed f) non è richiesto:
 - i) per le confezioni pronte all'uso di peso non superiore a 50 kg destinate all'utilizzatore finale (Allegato XI capo II sez. 1 punto 4, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011);
 - ii) per le confezioni in big bag di peso non superiore a 1.000 kg ciascuna o per le confezioni di fertilizzanti in forma liquida in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, a condizione che, se trattasi di azienda agricola che detiene animali da allevamento sia stata preventivamente autorizzata dall'autorità competente territoriale a tale utilizzo e che, in ogni caso, sulla confezione sia riportata la dizione "non destinati all'applicazione su terreni cui hanno accesso animali da allevamento".
- h) l'obbligo di cui ai precedenti punti d) ed f) non è richiesto per le proteine idrolizzate così come definite all'Allegato I, punto 14 (in quanto diverse dalle proteine trasformate), ottenute conformemente all'Allegato X, parte III, sezione 5, lettere A e D del Regolamento (UE) 142/2011.

2.3 In conformità dell'Allegato VIII, Capo IV, Sezione 4, la persona responsabile del terreno - azienda agricola con animali da allevamento o che produce foraggio - sul quale vengono utilizzati fertilizzanti organici ed ammendanti (diversi dallo stallatico, dal guano nonché dal contenuto del tubo digerente, dal latte, prodotti a base di latte e derivati del latte, dal colostro e prodotti a base di colostro), è tenuto a registrare:

- a) le quantità di fertilizzante organico o ammendante utilizzato sul terreno;
- b) la data e le aree interessate dall'applicazione;
- c) la data successiva all'applicazione in cui è stato riaperto il pascolo agli animali o sono iniziate le operazioni di raccolta di foraggio;

Tali le registrazioni devono essere conservate a disposizione delle autorità competenti per un periodo non inferiore a due anni, in quanto oggetto di controllo ufficiale come previsto dall'Allegato XVI, Capo III, sezione 7 del Regolamento di attuazione.

Tali Aziende agricole che detengono animali da allevamento (come definiti all'articolo 3 punto 6, lettere a) e b) del Regolamento) devono essere inserite, ai fini del controllo ufficiale, in uno specifico elenco detenuto presso le A.U.S.L.

3 **Stallatico**

Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d'allevamento possono essere:

- a) applicati sul terreno senza le trasformazioni preliminari previste dal Regolamento (CE) 1069/2009 in impianti riconosciuti, qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi, nel rispetto di quanto disposto dal DM 7 aprile 2006. E' compreso lo stallatico proveniente dagli stabilimenti di macellazione;
- b) destinati alla produzione di biogas o di compost in impianti situati nella stessa azienda agricola di produzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del presente documento;
- c) destinati alla produzione di compost o di biogas di cui all'articolo 12 del presente documento, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento (CE) 1069/2009, in impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera g), ed autorizzati ai sensi della normativa ambientale (doppia autorizzazione).
- d) destinati alla produzione di fertilizzanti organici o di stallatico trasformato in impianti riconosciuti per la produzione di fertilizzanti;

Inoltre devono essere:

- e) trasportati in contenitori o automezzi riportanti la dicitura «Stallatico», come previsto dall'Allegato VIII, Capo II, punto 2 (xiii) del Regolamento (UE) 142/2011, quando destinati agli impianti previsti ai punti 2.4 lettere c) e d);
- f) stoccati in idonee strutture presso lo stabilimento di macellazione o presso l'allevamento ovvero presso l'azienda agricola di destinazione che si è incaricata del ritiro.

4 **Selvaggina**

Il Regolamento (CE) 1069/2009 non si applica ai corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione da parte del cacciatore ai fini dell'autoconsumo, nel rispetto delle buone prassi venatorie, nonché ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina e da carni di selvaggina forniti dai cacciatori stessi in piccola quantità ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera e) del Regolamento (CE) 853/2004 e del relativo Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni il 17 dicembre 2009 Rep. Atti n. 258/CSR.

Pertanto gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco da parte del cacciatore, come previsto dal considerando n. 13 del Regolamento stesso e nel rispetto delle buone prassi venatorie, mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Prima del sotterramento detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con idoneo disinfettante.

I Regolamenti (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011 si applicano ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina cacciata oggetto di commercializzazione (immissione sul mercato) secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 853/2004.

Articolo 14 Criteri relativi all'attuazione di talune deroghe previste dall'articolo 16 del Regolamento (CE) 1069/2009.

1. In attuazione dell'articolo 16, lettera c) del Regolamento (CE) 1069/2009, devono essere registrati:

1.1 L'uso di sottoprodotti per impieghi speciali nei mangimi in conformità dell'articolo 18 del Regolamento (CE) 1069/2009.

Tale attività comprende la raccolta e l'uso di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito della presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, e di materiali di categoria 3 per l'alimentazione di animali di cui all'articolo 18:

- a) Animali da giardino zoologico,
- b) Animali da circo;
- c) Rettili e uccelli da preda che non sono animali da giardino zoologico e da circo;
- d) Animali da pelliccia;
- e) Animali selvatici;
- f) Cani provenienti da canili e da mute riconosciuti,
- g) Cani e gatti in asili;
- h) Larve e vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca

L'uso di materiali di categoria 2 e 3 come mangimi per gli animali di cui alle lettere a), d), f), g), h) dell'articolo 18, deve anche rispettare le prescrizioni generali di cui all'Allegato VI, capo II, sezione 1.

1.2 L'alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione e negli zoo. Tale attività comprende la raccolta e l'uso di materiali di categoria 1, di cui all'articolo 8, lettera b), punto ii) del Regolamento (CE) 1069/2009 secondo le prescrizioni di cui Allegato VI, capo II del Regolamento (UE) 142/2011. Tale fattispecie è soggetta ad ulteriore specifica autorizzazione da parte dell'A.U.S.L. territorialmente competente.

2. In attuazione dell'articolo 16, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009, l'A.U.S.L. autorizza, con proprio provvedimento, l'utilizzo di sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009: sono inclusi l'utilizzo di sottoprodotti e derivati in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici. Tali attività sono soggette a registrazione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento, in caso di scambi intracomunitari o di import/export. L'utente garantisce che le partite di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici siano accompagnati da un documento commerciale che riporti le indicazioni di cui all'Allegato VI, capo I del Regolamento (UE) 142/2011.

2.1 Nell'autorizzazione l'A.U.S.L. stabilisce ed esplicita:

- le condizioni applicabili ai campioni di tali materiali per i fini della ricerca, dell'istruzione e della diagnosi;

- le condizioni entro cui svolgere tali operazioni caso per caso.

2.2 Annualmente le A.U.S.L. trasmettono alla Regione l'elenco delle autorizzazioni rilasciate.

Articolo 15 Raccolta, trasporto e smaltimento. Deroga agli articoli 12, 13, 14 e 21 del Regolamento (CE) 1069/2009.

1. Animali da compagnia ed equidi

1.1 in attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) 1069/2009, è consentito il sotterramento, nel rispetto delle norme vigenti:

- a) dei propri animali da compagnia (come definiti all'art. 3 comma 8 del Regolamento) in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali);
- b) degli equidi in terreni privati o in aree individuate allo scopo a condizione che sia fornita la seguente documentazione:
 - autorizzazione al sotterramento rilasciata dal Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario della A.U.S.L. territorialmente competente;
 - copia della denuncia di decesso dell'animale agli uffici territorialmente competenti;
 - certificato veterinario che attesti le cause di morte.

1.2 sono fatti salvi gli obblighi connessi alle disposizioni di cui alle "Linee guida e principi per l'organizzazione e gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE" emesse congiuntamente da MIPAF e MINSAN e pubblicate su GU n. 65 del 19/3/10.

2. Zone isolate:

2.1 in attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite combustione o sotterramento dei materiali di categoria 1 (animali selvatici che siano sospetti essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo e agli animali e corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3 nelle "zone isolate" come definite al comma 23 dell'articolo 3 del Regolamento (CE) 1069/2009.

2.2 Come previsto dall'Allegato VI capo III, sezione 2, le caratteristiche delle zone isolate sono le seguenti:

- a) possono essere considerate tali qualora non vi sia presente più del 10% della popolazione bovina e suina e del 25% della popolazione ovina e caprina nazionale;
- b) sono caratterizzate da logistica o tipologia di allevamento (brado o semibrado) che rendano oggettivamente difficoltosa, nel primo caso, la raccolta degli animali morti e nel secondo la sollecita individuazione degli stessi.

2.3 Le aree, all'interno delle quali può essere autorizzato lo smaltimento in deroga, di cui al precedente paragrafo 2.1 sono individuate dalla Regione, su proposta dell'A.U.S.L. territorialmente competente, che dovrà fornire gli elementi necessari alla valutazione del rispetto dei requisiti di cui al punto 2.2 del presente documento, unitamente alla motivazione di tale scelta.

2.4 Il Sindaco autorizza le "zone isolate" nell'ambito delle aree individuate come descritto al precedente punto 2.3, previo gli accertamenti del caso;

2.5 La Regione comunica al Ministero della Salute l'elenco e la motivazione delle zone individuate come «isolate».

2.6 L'A.U.S.L. avrà cura di effettuare i controlli ufficiali nelle "zone isolate" conformemente a quanto previsto alla sezione 3, capo III dell'Allegato XVI del Regolamento (UE) 142/2011.

3. Difficoltà di accesso con rischi per il personale addetto o con impiego sproporzionato di mezzi:

in attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite combustione o sotterramento in loco dei materiali di categoria 1 (corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3, nelle zone di difficile accesso o nelle quali lo stesso presenta rischi per la salute e per la sicurezza degli operatori o alle quali è possibile l'accesso solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati.

4. Insorgenza malattia infettiva:

In attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (CE) 1069/2009 in caso di insorgenza di una malattia soggetta ad obbligo di denuncia è consentito lo smaltimento tramite combustione o sotterramento in loco dei sottoprodotti di origine animale. Sono esclusi dalla deroga i corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al Regolamento (CE) 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE sia stata ufficialmente confermata.

5. Regole speciali:

Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti sono effettuate conformemente alla sezione 1, capo III dell'Allegato VI del Regolamento (UE) 142/2011, tenendo conto dei rischi per l'ambiente durante tali operazioni.

6. Autorizzazioni:

Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti, con esclusione di quelle relative agli animali da compagnia, e della lettera f), paragrafo 1 dell'articolo 19 del Regolamento (api e sottoprodotti apicoltura) sono di volta in volta autorizzate dal Sindaco.

Articolo 16 - Periodo transitorio

E' previsto un periodo transitorio con le seguenti scadenze:

1. 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, al fine di consentire l'adeguamento, qualora necessario, dei mezzi di trasporto alle condizioni previste dalla nuova normativa;
2. 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto per consentire lo smaltimento del documento di trasporto previsto dal preesistente regolamento (CE)

1774/2002 e dalle relative linee guida di cui all'accordo siglato in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome in data 1 luglio 2004;

3. 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, al fine di consentire l'adeguamento del codice colore per l'identificazione della categoria 1 (dal rosso al nero).

Elenco delle abbreviazioni utilizzate nelle presenti Linee Guida

abbreviazione	significato
S.O.A.	Sottoprodotti di origine animale, non destinati al consumo umano
P.D.	Prodotti derivati
A.U.S.L.	Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente
Regione	Regione Umbria – Direzione Regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza – Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare
B.D.N.	Banca Dati Nazionale; banca dati informatizzata degli allevamenti
S.INTE.S.I.	Sistema Integrato per gli Scambi e le Importazioni
D.D.T.	Documento commerciale di cui all'Allegato VIII, capo III del Regolamento (UE) 142/2011.
T.S.E.	Encefalopatie spongiformi trasmissibili (escluse le varianti umane)
Regolamento	Regolamento (CE) n. 1069/09
Regolamento di attuazione	Regolamento (UE) n. 142/11

ALLEGATO A1

Impianti/attività registrati sensi art. 23 del Regolamento
Trasporto
Oleochimico
Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall'alimentazione degli animali (art. 36), ex impianti tecnici, quali: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Concerie <input type="checkbox"/> Attività di tassidermia <input type="checkbox"/> Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini <input type="checkbox"/> Lavorazione di ossa per produzione di porcellana colle, gelatine <input type="checkbox"/> Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (ad esempio uso di sangue per taratura degli strumenti)
* Impiego di sottoprodotti o prodotti derivati in esposizioni, attività artistiche o di ricerca, a fini diagnostici o istruttivi (art. 17)
<i>* Tali attività sono soggette a registrazione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento, <u>solo</u> in caso di scambi intracomunitari o di import/export.</i>
Uso di sottoprodotti per l'alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali art. 18)
Centri di raccolta, definiti all'Allegato I, punto 53 del reg. CE n. 142/2011
Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art. 33) (ex impianti tecnici)
Immissione in commercio (intermediari)

ALLEGATO A2

Stabilimenti/impianti riconosciuti sensi art. 24 del Regolamento
Trasformazione , secondo i metodi di trasformazione da 1 a 7 o con metodi alternativi
Incenerimento e coincenerimento , diversi da quelli autorizzati in conformità alla direttiva 2000/76/CE
Combustione di sottoprodotti e prodotti derivati
Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
Produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti (ex impianti tecnici)
Compostaggio e biogas
Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito, mediante operazione di: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Selezione<input type="checkbox"/> Taglio<input type="checkbox"/> Refrigerazione<input type="checkbox"/> Congelamento<input type="checkbox"/> Salatura
Magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito)
Magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Smaltiti in discarica o mediante incenerimento o coincenerimento<input type="checkbox"/> Usati come combustibile<input type="checkbox"/> Usati come mangimi (esclusi gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. CE n. 183/2005)<input type="checkbox"/> Usati come fertilizzanti organici o ammendanti (escluso il magazzinaggio nel luogo di diretta applicazione)

ALLEGATO A3**Documento commerciale semplificato per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di CATEGORIA ai sensi del Regolamento 1069/2009**

Speditore Nome _____ N° CE _____ Indirizzo _____		DDT N° _____ del _____ Mezzo di trasporto Targa Automezzo _____	
Destinatario Nome _____ N° CE _____ Indirizzo _____		Trasportatore Nome _____ N° CE _____ Indirizzo _____	
Luogo di origine Nome _____ N° CE _____ Indirizzo _____		Luogo di destinazione Nome _____ N° CE _____ Indirizzo _____ Tipologia Impianto : _____	
Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>			Numero di colli _____
N° identificativo del contenitore _____			
Descrizione della merce			
Identificazione della merce		Categoria	Quantità
		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Tipo di trattamento (per prodotti derivati): METODO: _____ (All.IV Reg.UE 142/11)			
Specie animale: _____ Rif. Art. 10 Reg. Ce n° 1069/2009 lett. _____ (Per materiali e Prod. derivati destinati all'alimentazione animale)			
N° identificazione/i individuale/i del/i capo/i: _____ _____			
Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine _____		Firma del trasportatore _____	
Firma del Veterinario Ufficiale (nel caso di animali morti di cui all'articolo 8, lettera a, punto i ed ii)			
Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il _____ alle ore _____			
Firma del responsabile dell'impianto di destinazione _____			

Allegato A4

TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI O DI PRODOTTI DERIVATI Regolamento CE 1069/2009

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO LAVAGGIO E DISINFEZIONE

Avvenuto presso lo stabilimento della Ditta (denominazione, indirizzo e n° di riconoscimento)

IL GESTORE DELLO STABILIMENTO DICHIARA CHE			
L'AUTOMEZZO (targato) _____			
o			
IL CONTENITORE (identificato) _____			
E' STATO LAVATO E DISINFETTATO			
IN DATA		ALLE ORE	



ALLEGATO A5

*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE
E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
UFFICIO III

Ministero della Salute

0018497-P-19/06/2009

DGSAN I.8.d.f



44186313

**Agli Assessorati alla Sanità
Regioni e Provincia autonoma di Trento**

**Assessorato all'Agricoltura
Provincia Autonoma di Bolzano**

Loro sedi

e p.c.

**Direzione generale della Sanità animale e del farmaco veterinario
Direttore generale Dr.ssa Gaetana Ferri**

OGGETTO: gestione delle pelli di animali macellati in attesa dei risultati del test BSE.

A seguito delle richieste pervenute alla scrivente Direzione da parte di alcuni operatori del settore, in merito alla possibilità di trasferire e stoccare le pelli in attesa dell'esito del test BSE in un impianto diverso dal macello di provenienza, si precisa che il Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 e succ. mod., recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e, in particolare, l'allegato III, punto 6.3 stabilisce: "ogni parte del corpo dell'animale sottoposto al test di accertamento della BSE, compresa la pelle, viene conservata sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto un risultato negativo del test rapido salvo che tali parti non vengano eliminate conformemente all'art. 4, paragrafo 2, lettere a) c) o e) del regolamento (CE) N. 1774/2002".

Al fine di garantire una corretta e uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale, la nota circolare n° prot. 600.8/BSE/6 del 15 marzo 2001, paragrafo 3 recante "Misure sulle carcasse oggetto di test" ha disposto che "in attesa delle prove diagnostiche "omissis" le pelli "omissis" dovranno essere tenute sotto controllo ufficiale. Qualora non sia possibile lo stoccaggio qualunque parte dell'animale può essere allontanato dal macello per essere distrutto come materiale specifico a rischio".



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

Tuttavia, considerando sia i dati epidemiologici che dimostrano un effettivo calo della prevalenza relativa alla BSE in Italia sia il parere dell'EFSA Q- 2005-292, relativo al rischio BSE, del 18 maggio 2006 riguardante le pelli bovine per usi tecnici, la scrivente Direzione Generale ritiene possibile consentire l'invio in vincolo sanitario delle pelli di animali macellati e sottoposti a test BSE, prima che ne sia disponibile il risultato, presso il primo impianto di destinazione, di transito o tecnico, alle seguenti condizioni :

- Gli stabilimenti di macellazione che intendono usufruire di tale possibilità di trasferimento ad altri impianti, di transito o tecnico, devono formalmente richiederla al Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, competente per territorio sul macello medesimo, che provvederà al rilascio di uno specifico nulla osta;
- Le pelli devono essere singolarmente identificate al fine di garantire una corretta tracciabilità delle stesse rispetto alla carcassa di appartenenza ed al lotto di macellazione,
- Il servizio veterinario dell'ASL competente sul macello deve attivare un'apposita procedura di canalizzazione delle pelli in vincolo, dal macello al primo impianto di destinazione, e di comunicazione in merito ai relativi spostamenti; nel caso in cui lo stabilimento di macellazione e l'impianto ricevente le pelli siano ubicati in due ASL differenti, è necessario che tale procedura venga concordata tra i servizi veterinari delle due Aziende Sanitarie.
- In attesa del risultato dell'esito del test BSE, le pelli devono essere tenute sotto controllo ufficiale in una cella di stoccaggio, o in un'area, dedicate ed identificate, presso il primo impianto di destinazione (transito o tecnico); è consentita la sola salatura delle pelli in attesa del risultato analitico
- Al ricevimento dell'esito favorevole delle analisi, il Veterinario ufficiale del macello provvede a dare comunicazione di svincolo della partita, anche tramite fax o e.mail, al Veterinario ufficiale dell'impianto presso cui le pelli sono stoccate sotto controllo ufficiale.

Nel caso di conferma della positività al test per BSE, da parte del Centro di Referenza, si dovrà procedere alla distruzione, come materiale specifico a rischio, in conformità all'art. 4, comma 2 del Regolamento 1774/2002, dell'intera partita di pelli oggetto del vincolo sanitario.

Si precisa che l'attività di supervisione e controllo sulla gestione delle pelli oggetto della presente nota, effettuata dai Servizi Veterinari rientra a pieno titolo nell'ambito dei controlli ufficiali ordinari e pertanto la suddetta attività non richiede oneri aggiuntivi o supplementari.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Silvio Botteolo)

CM/SG

ALLEGATO B**PROCEDURE OPERATIVE PER LA REGISTRAZIONE E IL RICONOSCIMENTO DELLE IMPRESE DEL SETTORE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DEI PRODOTTI DERIVATI NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO IN APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI CE N. 1069/2009 e UE N. 142/2011****PREMESSA**

Il Reg. (CE) n. 1069/2009 stabilisce:

- Art. 23 - Obbligo per ogni operatore di notificare all'autorità competente ciascuno stabilimento/impianto posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, al fine della sua registrazione.
- Art. 24 – obbligo per gli operatori di richiedere il riconoscimento per gli stabilimenti che svolgono una o più attività elencate nel medesimo articolo.

RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti e gli impianti che svolgono le attività di cui all'art. 24 del Reg. CE n. 1069/2009, come da tabella di seguito riportata:

Stabilimenti/impianti riconosciuti sensi art. 24 del Reg. CE n. 1069/2009
Trasformazione , secondo i metodi di trasformazione da 1 a 7 o con metodi alternativi
Incenerimento e coincenerimento , diversi da quelli autorizzati in conformità alla direttiva 2000/76/CE
Combustione di sottoprodotti e prodotti derivati
Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
Produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti (ex impianti tecnici)
Compostaggio e biogas
Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito), mediante operazione di: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Selezione <input type="checkbox"/> Taglio <input type="checkbox"/> Refrigerazione <input type="checkbox"/> Congelamento <input type="checkbox"/> Salatura
Magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito)
Magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Smaltiti in discarica o mediante incenerimento o coincenerimento <input type="checkbox"/> Usati come combustibile <input type="checkbox"/> Usati come mangimi (esclusi gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. CE n. 183/2005) <input type="checkbox"/> Usati come fertilizzanti organici o ammendanti (escluso il magazzinaggio nel luogo di diretta applicazione)

A tal fine, il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento/impianto deve presentare istanza di riconoscimento alla Regione Umbria, Servizio di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza, per il tramite del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente, come da modello allegato (**Allegato B1**).

La procedura di riconoscimento, ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE n. 1069/2009, prevede il rilascio di un riconoscimento condizionato la cui durata massima non può superare i sei mesi.

Limitatamente agli impianti di trasformazione, il Servizio di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza, congiuntamente al Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente, ai fini del rilascio del riconoscimento definitivo, verificano, ai sensi dell'Allegato XVI, capo I, Sezione 2, che l'Operatore abbia effettuato la convalida dell'impianto di trasformazione secondo le procedure e gli indicatori previsti.

Ampliamento del riconoscimento

Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento/impianto già in possesso di riconoscimento ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009, che intende ampliare la propria attività (attività, categoria dei sottoprodotti, etc.), deve presentare istanza di ampliamento del riconoscimento alla Regione Umbria, Servizio di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza, per il tramite del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente, come da modello allegato (**Allegato B2**).

Modifiche strutturali e/o impiantistiche

Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento/impianto già in possesso di riconoscimento ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009, che intende apportare all'impianto modifiche strutturali e/o impiantistiche che non comportano modifiche all'attività e alle categorie di sottoprodotti previsti dal riconoscimento, deve presentare comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche alla Regione Umbria, Servizio di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza, per il tramite del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente, come da modello allegato (**Allegato B3**).

Variazione di ragione sociale (voltura)

In caso di variazione della ragione sociale relativa ad un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009, il titolare o il legale rappresentante della nuova ragione sociale deve presentare istanza di variazione di ragione sociale alla Regione Umbria, Servizio di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza, per il tramite del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente, come da modello allegato (**Allegato B4**).

Cessazione o sospensione di attività (totale o parziale)

Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento/impianto in possesso di riconoscimento ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009, che intende cessare o sospendere, totalmente o parzialmente, le attività svolte nel proprio impianto, deve presentare comunicazione di cessazione o sospensione, parziale o totale alla Regione Umbria, Servizio di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza, per il tramite del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente, come da modello allegato (**Allegato B5**).

La sospensione di attività (totale o parziale) in uno stabilimento/impianto riconosciuto può essere protratta al massimo per 12 mesi, pena la revoca, totale o parziale, del riconoscimento stesso.

La riattivazione dell'attività, entro il suddetto tempo massimo di 12 mesi, deve essere subordinata al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente circa il mantenimento del possesso dei requisiti specifici previsti, da trasmettersi alla Regione Umbria, Servizio di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute.

REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI

Elemento innovativo è costituito dalla registrazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1069/2009 delle attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati, come da tabella di seguito riportata:

Impianti/Operatori registrati sensi art. 23 del Reg. CE n. 1069/2009
Trasporto
Oleochimico
Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall'alimentazione degli animali (art. 36), (ex impianti tecnici), quali: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Concerie <input type="checkbox"/> Attività di tassidermia <input type="checkbox"/> Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini <input type="checkbox"/> Lavorazione di ossa per produzione di porcellana colle, gelatine <input type="checkbox"/> Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (ad esempio uso di sangue per taratura degli strumenti)
* Impiego di sottoprodotti o prodotti derivati in esposizioni, attività artistiche o di ricerca, a fini diagnostici o istruttivi (art. 17) * Tali attività sono soggette a registrazione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento, <u>solo</u> in caso di scambi intracomunitari o di import/export.
Uso di sottoprodotti per l'alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali art. 18)
Centri di raccolta, definiti all'Allegato I, punto 53 del reg. CE n. 142/2011
Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art. 33) (ex impianti tecnici)
Immissione in commercio (intermediari)

Ogni stabilimento od operatore registrato ai sensi dell'art. 23 del Regolamento è inserito, a cura della Regione Umbria, Servizio di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute nell'Elenco nazionale del Ministero della salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del medesimo Regolamento.

Ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento, il titolare o il legale rappresentante deve notificare al Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente ogni stabilimento/impianto/attività posto sotto il suo controllo, come da modello allegato (**Allegato B6**).

Il Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente, richiede alla Regione Umbria, Servizio di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza, l'inserimento nell'Elenco nazionale del Ministero della salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del medesimo Regolamento e la relativa assegnazione del numero di registrazione come da modello allegato (**Allegato B7**).

L'Operatore del settore può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta notifica. L'attività di trasporto necessita comunque dell'assegnazione del codice di identificazione dei singoli veicoli/contenitori da parte del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente, come da modello allegato (**Allegato B8**).

Nelle more della revisione del Sistema SINTESI il Servizio regionale aggiorna un data base locale su cui inserire gli stabilimenti e gli operatori registrati, con almeno le informazioni riguardanti la natura delle attività.

TARIFFE

Tariffe per il riconoscimento, per l'assegnazione del numero di registrazione ai fini dell'inserimento dell'Elenco nazionale del Ministero della Salute

Si applicano gli importi previsti dalla D.G.R. 1606/2001 e s.m.i.

Tariffe per la registrazione

Si applicano gli importi previsti dal vigente Tariffario delle prestazioni rese nell'interesse dei privati ai servizi e dalle Unità Operative del Dipartimento Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali.

ALLEGATO B1**Istanza di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano**

ALLA REGIONE UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE
E SOCIETA' DELLA CONOSCENZA
SERVIZIO PREVENZIONE, SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
VIA MARIO ANGELONI N. 61
PERUGIA

BOLLO

PER IL TRAMITE DEL
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
AZIENDA USL N.

Il sottoscritto in qualità di
della Ditta
con sede legale nel Comune di Provincia CAP
Via/piazza n°
C.F./Partita IVA tel. fax
e-mail

CHIEDE

il riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 per l'impianto sito nel Comune di
..... Provincia CAP Via/piazza
..... n°
destinato allo svolgimento delle seguenti attività:

SEZ.	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI
I	<input type="checkbox"/> Attività intermedie - art. 24 (1)(h)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Cernita <input type="checkbox"/> Taglio <input type="checkbox"/> Refrigerazione <input type="checkbox"/> Congelamento <input type="checkbox"/> Salagione <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate <input type="checkbox"/> Farine di carne e ossa <input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine idrolizzate <input type="checkbox"/> Ciccioli <input type="checkbox"/> Sangue
	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a. - art. 24 (1) (i)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico <input type="checkbox"/> Farina di sangue <input type="checkbox"/> Siero di equidi
II	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di prodotti derivati <input type="checkbox"/> - art. 24 (1)(j)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Destinati a: <input type="checkbox"/> smaltimento (i) <input type="checkbox"/> uso combustibile (ii) <input type="checkbox"/> alimentazione animale (iii) <input type="checkbox"/> fertilizzanti (iv)	<input type="checkbox"/> Grassi fusi/oleio pesce per usi div. da alim. Animale e oleo <input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimica <input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Derivati dei grassi <input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e colostro <input type="checkbox"/> Prodotti d'uovo <input type="checkbox"/> Prodotti alimentari <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da compagnia <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da allevamento <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> Altre carcasse animali <input type="checkbox"/> Stallatico non
III	<input type="checkbox"/> Incenerimento - art. 24 (1)(b) <input type="checkbox"/> Coincenerimento - art. 24 (1) (c) <input type="checkbox"/> Combustione - art. 24 (1)(d)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/>	
IV	<input type="checkbox"/> Trasformazione - art . 24 (1)(a)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Metodi standard: <input type="checkbox"/> Metodo 1 (sterilizzazione a pressione) <input type="checkbox"/> Metodo 2 <input type="checkbox"/> Metodo 3 <input type="checkbox"/> Metodo 4 <input type="checkbox"/> Metodo 5 <input type="checkbox"/> Metodo 6 <input type="checkbox"/> Metodo 7 <input type="checkbox"/> Metodi alternativi: <input type="checkbox"/> Processo idrolisi alcalina <input type="checkbox"/> Processo d'idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biodisel <input type="checkbox"/> Gassificazione Brookes <input type="checkbox"/> Combustione di grasso	

			animale in caldaia <input type="checkbox"/> Produzione termo - meccanica di bioconcombustibile	trasformato <input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato <input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente <input type="checkbox"/> Residui di digestione <input type="checkbox"/> Fanghi di centrifugazione <input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia) <input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione <input type="checkbox"/> Pelli grezze <input type="checkbox"/> Lana, peli, setole di maiale, penne <input type="checkbox"/> Piume <input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati <input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> Insetti incluso i vermi <input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati
VI	<input type="checkbox"/> Biogas - art. 24 (1)(g)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione assente	
VII	<input type="checkbox"/> Compostaggio - art. 24 (1)(g)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/>	
VIII	<input type="checkbox"/> Alimenti per animali da compagnia <input type="checkbox"/> - art. 24 (1) (e)	<input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Alimenti in conserva <input type="checkbox"/> Altri alimenti trasformati <input type="checkbox"/> Alimenti greggi <input type="checkbox"/> Articoli da masticare <input type="checkbox"/> Interiora aromatizzanti	
XII	<input type="checkbox"/> Produzione fertilizzanti organici/ammendanti <input type="checkbox"/> - art. 24 (1) (f)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/>	

A TAL FINE ALLEGA:

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente o impegno a produrlo entro 60 giorni dal riconoscimento pena la revoca dello stesso;
2. Planimetria dell'impianto in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e degli impianti con la relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
3. Relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, datata e firmata dal legale rappresentante dell'impianto, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, all'eliminazione delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera. Nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Reg. CE n. 1069/2009, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte PERMANENTEMENTE oppure TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione;
4. Per le attività elencate all'art. 29 del Reg. CE n.1069/2009, relazione descrittiva (datata e firmata dal responsabile legale dell'impianto) sull'analisi dei rischi sanitari condotta secondo i principi dell'HACCP ;
5. Per gli impianti di trasformazione, procedura di convalida dell'impianto (datata e firmata dal responsabile legale dell'impianto) secondo le procedure e gli indicatori previsti all'Allegato XVI, capo I Sezione 2 del Reg. UE n. 142/2011;
6. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a:
 - a) rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia delle strutture per le quali si richiede il riconoscimento;
 - b) rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera;
 - c) possesso della documentazione necessaria ai fini della taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici e, le relative certificazioni di omologazione ISPESL, ove previste;
7. indicazione del Laboratorio (proprio o esterno) per l'esecuzione delle analisi, se previste;
8. fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
9. 1 marca da bollo del valore di € 14,62;
10. ricevuta del versamento previsto dalla D.G.R. n. 1606/2001 e s.m.i

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente istanza.

DICHIARA

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

ALLEGATO B2**Istanza di aggiornamento del riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 nel caso di: modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di attività e/o di categoria prevista dal riconoscimento**

ALLA REGIONE UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE
E SOCIETA' DELLA CONOSCENZA
SERVIZIO PREVENZIONE, SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
VIA MARIO ANGELONI N. 61
PERUGIA

BOLLO

PER IL TRAMITE DEL
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
AZIENDA USL N.

Il sottoscritto in qualità di
della Ditta con sede
legale nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
..... n°
C.F./Partita IVA tel. fax
e-mail
con impianto sito nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
..... n°, già riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 con n°
.....

CHIEDE

l'aggiornamento del riconoscimento per lo svolgimento delle seguenti **ulteriori** attività:

SEZ.	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI
I	<input type="checkbox"/> Attività intermedie - art. 24 (1)(h)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Cernita <input type="checkbox"/> Taglio <input type="checkbox"/> Refrigerazione <input type="checkbox"/> Congelamento <input type="checkbox"/> Salagione <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate <input type="checkbox"/> Farine di carne e ossa <input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine idrolizzate <input type="checkbox"/> Ciccioli <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico
	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a. - art. 24 (1) (i)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico <input type="checkbox"/> Farina di sangue <input type="checkbox"/> Siero di equidi <input type="checkbox"/> Grassi fusi/oleo pesce per usi div. da alim. Animale e oleo
II	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di prodotti derivati <input type="checkbox"/> - art. 24 (1)(j)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Destinati a: <input type="checkbox"/> smaltimento (i) <input type="checkbox"/> uso combustibile (ii) <input type="checkbox"/> alimentazione animale (iii) <input type="checkbox"/> fertilizzanti (iv)	<input type="checkbox"/> Grassi fusi/oleo pesce per usi div. da alim. Animale e oleo
III	<input type="checkbox"/> Incenerimento - art. 24 (1)(b) <input type="checkbox"/> Coincenerimento - art. 24 (1) (c) <input type="checkbox"/> Combustione - art. 24 (1)(d)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimica
IV	<input type="checkbox"/> Trasformazione - art . 24 (1)(a)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Metodi standard: <input type="checkbox"/> Metodo 1 (sterilizzazione a pressione) <input type="checkbox"/> Metodo 2 <input type="checkbox"/> Metodo 3 <input type="checkbox"/> Metodo 4 <input type="checkbox"/> Metodo 5 <input type="checkbox"/> Metodo 6 <input type="checkbox"/> Metodo 7 <input type="checkbox"/> Metodi alternativi: <input type="checkbox"/> Processo idrolisi alcalina <input type="checkbox"/> Processo d'idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biodisel <input type="checkbox"/> Gassificazione Brookes <input type="checkbox"/> Combustione di grasso	<input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Derivati dei grassi <input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e colostro <input type="checkbox"/> Prodotti d'uovo <input type="checkbox"/> Prodotti alimentari <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da compagnia <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da allevamento <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> Altre carcasse animali <input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato

			animale in caldaia <input type="checkbox"/> Produzione termo - meccanica di bioconcombustibile	<input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato <input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente <input type="checkbox"/> Residui di digestione <input type="checkbox"/> Fanghi di centrifugazione <input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia) <input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione <input type="checkbox"/> Pelli grezze <input type="checkbox"/> Lana, peli, setole di maiale, penne <input type="checkbox"/> Piume <input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati <input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> Insetti incluso i vermi <input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati
VI	<input type="checkbox"/> Biogas - art. 24 (1)(g)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione assente	
VII	<input type="checkbox"/> Compostaggio - art. 24 (1)(g)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/>	
VIII	<input type="checkbox"/> Alimenti per animali da compagnia <input type="checkbox"/> - art. 24 (1) (e)	<input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Alimenti in conserva <input type="checkbox"/> Altri alimenti trasformati <input type="checkbox"/> Alimenti greggi <input type="checkbox"/> Articoli da masticare <input type="checkbox"/> Interiora aromatizzati	
XII	<input type="checkbox"/> Produzione fertilizzanti organici/ammendanti <input type="checkbox"/> - art. 24 (1) (f)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/>	

A TAL FINE ALLEGA:

1. parere favorevole circa il possesso dei requisiti previsti dal Reg. CE n. 1069/2009 rilasciato dal Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda USL territorialmente competente;
2. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente o impegno a produrlo entro 60 giorni dal riconoscimento pena la revoca dello stesso;
3. Planimetria dell'impianto in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e degli impianti con la relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
4. Relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, datata e firmata dal legale rappresentante dell'impianto, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, all'eliminazione delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera. Nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Reg. CE n. 1069/2009, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte PERMANENTEMENTE oppure TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione;
5. Per le attività elencate all'art. 29 del Reg. CE n.1069/2009, relazione descrittiva (datata e firmata dal responsabile legale dell'impianto) sull'analisi dei rischi sanitari condotta secondo i principi dell'HACCP ;
6. Per gli impianti di trasformazione, procedura di convalida dell'impianto (datata e firmata dal responsabile legale dell'impianto) secondo le procedure e gli indicatori previsti all'Allegato XVI, capo I Sezione 2 del Reg. UE n. 142/2011;
7. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a:
 - a) rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia delle strutture per le quali si richiede il riconoscimento;
 - b) rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera;
 - c) possesso della documentazione necessaria ai fini della taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici e, le relative certificazioni di omologazione ISPESL, ove previste;
8. indicazione del Laboratorio (proprio o esterno) per l'esecuzione delle analisi, se previste;
9. fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
10. 1 marca da bollo del valore di € 14,62 ;
11. ricevuta del versamento previsto dalla D.G.R. n. 1606/2001 e s.m.i.

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente istanza.

DICHIARA:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

ALLEGATO B3**Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano variazione o aggiunte alla tipologia di attività produttiva e/o di categoria prevista dal riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009**

ALLA REGIONE UMBRIA
 DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE
 E SOCIETA' DELLA CONOSCENZA
 SERVIZIO PREVENZIONE, SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
 VIA MARIO ANGELONI N. 61
 PERUGIA

PER IL TRAMITE DEL
 SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
 AZIENDA USL N.

Il sottoscritto in qualità di
 della Ditta con sede
 legale nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
 n°
 C.F./Partita IVA tel. fax
 e-mail
 con impianto sito nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
 n°, già riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 con n°
 per lo svolgimento delle seguenti attività (*indicare le attività per le quali lo stabilimento è
 riconosciuto*).....

COMUNICA

di aver apportato modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che **non** comportano variazioni delle attività di cui al riconoscimento.

A tal fine allega:

1. parere favorevole circa il mantenimento dei requisiti previsti dal Reg. CE n. 1069/2009 rilasciato dal Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda USL territorialmente competente;
2. Planimetria dell'impianto in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risultino evidenti le modifiche apportate alla disposizione dei locali, delle linee di produzione e degli impianti con la relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
3. Relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, datata e firmata dal legale rappresentante dell'impianto, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, all'eliminazione delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera. Nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Reg. CE n. 1069/2009, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte PERMANENTEMENTE oppure TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione;
4. fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
5. ricevuta del versamento previsto dalla D.G.R. n. 1606/2001 e s.m.i.

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente istanza.

DICHIARA:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

ALLEGATO B4**Istanza di voltura per cambio di ragione sociale del riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009**

ALLA REGIONE UMBRIA
 DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE
 E SOCIETA' DELLA CONOSCENZA
 SERVIZIO PREVENZIONE, SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
 VIA MARIO ANGELONI N. 61
 PERUGIA

BOLLO

PER IL TRAMITE DEL
 SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
 AZIENDA USL N.

Il sottoscritto in qualità di
 della Ditta (*nuova ragione sociale*) con sede legale
 nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
 n°
 C.F./Partita IVA tel. fax
 e-mail

CHIEDE

Per l'impianto sito nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
 n°, già riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 con n°
, **la voltura del riconoscimento**
 da
 (*indicare la vecchia ragione sociale*)
 a
 (*indicare la nuova ragione sociale*)
 C.F./Partita IVA

A TAL FINE ALLEGA:

1. parere favorevole circa il mantenimento dei requisiti previsti dal Reg. CE n. 1069/2009 rilasciato dal Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda USL territorialmente competente;
2. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente o impegno a produrlo entro 60 giorni dal riconoscimento pena la revoca dello stesso;
3. copia autenticata della documentazione notarile attestante il cambio di ragione sociale;
4. fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
5. 1 marca da bollo del valore di € 14,62 ;
6. ricevuta del versamento previsto dalla D.G.R. n. 1606/2001 e s.m.i.

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente istanza.

DICHIARA:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

ALLEGATO B5**Comunicazione di cessazione o sospensione, parziale o totale di attività di cui al riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009**

ALLA REGIONE UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE
E SOCIETA' DELLA CONOSCENZA
SERVIZIO PREVENZIONE, SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
VIA MARIO ANGELONI N. 61
PERUGIA

PER IL TRAMITE DEL
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
AZIENDA USL N.

Il sottoscritto in qualità di
della Ditta
con sede legale nel Comune di Provincia CAP
Via/piazza n°
C.F./Partita IVA tel. fax
e-mail

COMUNICA**di aver**

- cessato**
- Totalmente
 - Parzialmente
- sospeso**
- Totalmente
 - Parzialmente

le seguenti attività svolte presso l'impianto sito nel Comune di Provincia CAP
Via/piazza n° con riconoscimento ai
sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 n.

SEZ.	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI
I	<input type="checkbox"/> Attività intermedie - art. 24 (1)(h)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Cernita <input type="checkbox"/> Taglio <input type="checkbox"/> Refrigerazione <input type="checkbox"/> Congelamento <input type="checkbox"/> Salagione <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate <input type="checkbox"/> Farine di carne e ossa <input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine idrolizzate <input type="checkbox"/> Ciccioli <input type="checkbox"/> Sangue
	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a. - art. 24 (1) (i)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico <input type="checkbox"/> Farina di sangue <input type="checkbox"/> Siero di equidi <input type="checkbox"/> Grassi fusi/oleio pesce per usi div. da alim. Animale e oleo
II	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di prodotti derivati <input type="checkbox"/> - art. 24 (1)(j)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Destinati a: <input type="checkbox"/> smaltimento (i) <input type="checkbox"/> uso combustibile (ii) <input type="checkbox"/> alimentazione animale (iii) <input type="checkbox"/> fertilizzanti (iv)	<input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimica
III	<input type="checkbox"/> Incenerimento - art. 24 (1)(b) <input type="checkbox"/> Coincenerimento - art. 24 (1) (c) <input type="checkbox"/> Combustione - art. 24 (1)(d)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico
IV	<input type="checkbox"/> Trasformazione - art . 24 (1)(a)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Metodi standard: <input type="checkbox"/> Metodo 1 (sterilizzazione a pressione) <input type="checkbox"/> Metodo 2 <input type="checkbox"/> Metodo 3 <input type="checkbox"/> Metodo 4 <input type="checkbox"/> Metodo 5 <input type="checkbox"/> Metodo 6 <input type="checkbox"/> Metodo 7	<input type="checkbox"/> Derivati dei grassi <input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e colostro <input type="checkbox"/> Prodotti d'uovo <input type="checkbox"/> Prodotti alimentari <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da compagnia <input type="checkbox"/> Carcasse di animali

			<input type="checkbox"/> Metodi alternativi: <input type="checkbox"/> Processo idrolisi alcalina <input type="checkbox"/> Processo d'idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biodisel <input type="checkbox"/> Gassificazione Brookes <input type="checkbox"/> Combustione di grasso animale in caldaia <input type="checkbox"/> Produzione termo - meccanica di bioconbustibile	da allevamento <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> Altre carcasse animali <input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato <input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato <input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente <input type="checkbox"/> Residui di digestione <input type="checkbox"/> Fanghi di centrifugazione <input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia) <input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione <input type="checkbox"/> Pelli grezze <input type="checkbox"/> Lana, peli, setole di maiale, penne <input type="checkbox"/> Piume <input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati <input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> Insetti incluso i vermi <input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati
VI	<input type="checkbox"/> Biogas - art. 24 (1)(g)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> unità di pastorizzazione assente	
VII	<input type="checkbox"/> Compostaggio - art. 24 (1)(g)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/>	
VIII	<input type="checkbox"/> Alimenti per animali da compagnia <input type="checkbox"/> - art. 24 (1) (e)	<input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Alimenti in conserva <input type="checkbox"/> Altri alimenti trasformati <input type="checkbox"/> Alimenti greggi <input type="checkbox"/> Articoli da masticare <input type="checkbox"/> Interiora aromatizzati	
XII	<input type="checkbox"/> Produzione fertilizzanti organici/ammendanti <input type="checkbox"/> - art. 24 (1) (f)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/>	

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente istanza.

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE:

- la sospensione di attività (totale o parziale) in uno stabilimento/impianto riconosciuto può essere protratta al massimo per 12 mesi, pena la revoca, totale o parziale, del riconoscimento stesso.

- la riattivazione dell'attività, entro il suddetto tempo massimo di 12 mesi, deve essere subordinata al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. territorialmente competente circa il mantenimento del possesso dei requisiti specifici previsti, da trasmettersi alla Regione Umbria, Servizio di Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute.

DICHIARA:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

ALLEGATO B6**Notifica ai fini della Registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano**

AL SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
AZIENDA USL N.

Il sottoscritto in qualità di
della Ditta
con sede legale nel Comune di Provincia CAP
Via/piazza n°
C.F./Partita IVA tel. fax
e-mail

NOTIFICA

ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 1069/2009 di svolgere la seguente attività
nello stabilimento/impianto sito nel Comune di Provincia CAP
via/piazza n°

SEZ.	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI
V	<input type="checkbox"/> Oleochimico	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> oleochimica	<input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate <input type="checkbox"/> Farine di carne e ossa <input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine idrolizzate <input type="checkbox"/> Ciccioli <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico <input type="checkbox"/> Farina di sangue <input type="checkbox"/> Siero di equidi <input type="checkbox"/> Grassi fusi/oleo pesce per usi div. da alim. Animale e oleo <input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimica <input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico
IX	<input type="checkbox"/> lavorazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati per scopi diversi dall'alimentazione degli animali	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> concerie <input type="checkbox"/> tassidermie <input type="checkbox"/> Trofei di caccia <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Derivati dei grassi <input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e colostro <input type="checkbox"/> Prodotti d'uovo <input type="checkbox"/> Prodotti alimentari <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da compagnia <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da allevamento <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo
X	<input type="checkbox"/> Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati (art. 17) <input type="checkbox"/> Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati per l'alimentazione degli animali (art. 18)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Ricerca/didattica <input type="checkbox"/> Diagnostica <input type="checkbox"/> Esposizioni <input type="checkbox"/> Attività artistiche <input type="checkbox"/> Animali giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani/gatti in canili/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> Altre carcasse animali <input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato <input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato <input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente <input type="checkbox"/> Residui di digestione <input type="checkbox"/> Fanghi di centrifugazione <input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia) <input type="checkbox"/> Compost <input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e
XI	<input type="checkbox"/> Centri di raccolta (art. 23)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Animali giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani/gatti in canili/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro	
XIII	<input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Trasporto <input type="checkbox"/> Produzione cosmetici <input type="checkbox"/> Produzione dispositivi medici <input type="checkbox"/> Produzione diagnostici in vitro <input type="checkbox"/> Produzione medicinali <input type="checkbox"/> Produzione medicinali veterinari <input type="checkbox"/> Produzione prodotti intermedi <input type="checkbox"/> Commercio <input type="checkbox"/> Altra attività	

				ristorazione <input type="checkbox"/> Pelli grezze <input type="checkbox"/> Pelli conciate <input type="checkbox"/> Trofei di caccia <input type="checkbox"/> Lana, peli, setole di maiale, penne <input type="checkbox"/> Piume <input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati <input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> Insetti incluso i vermi <input type="checkbox"/> Gelatine <input type="checkbox"/> Collagene <input type="checkbox"/> Fosfato dicalcico <input type="checkbox"/> Fosfato tricalcico <input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati
--	--	--	--	--

A TAL FINE ALLEGA:

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente o impegno a produrlo entro 60 giorni;
2. Planimetria (*) dell'impianto in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risultino evidenti la disposizione dei locali, delle linee di produzione e degli impianti con la relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
3. Relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, datata e firmata dal legale rappresentante dell'impianto, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, all'eliminazione delle acque reflue ed alle emissioni in atmosfera.
4. fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
5. ricevuta del versamento previsto dal vigente Tariffario delle prestazioni rese nell'interesse dei privati ai servizi e dalle Unità Operative del Dipartimento Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali.

(*) la planimetria non è richiesta in caso di attività prive di stabilimento , quali, ad esempio, il trasporto per conto terzi o attività di intermediario senza possesso fisico della merce

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente notifica.

DICHIARA:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- che l'attività possiede i requisiti stabiliti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e dal Reg. (UE) n. 142/2011.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

ALLEGATO B7**Richiesta di inserimento nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 1069/2009 e di assegnazione del numero di registrazione**

ALLA REGIONE UMBRIA
 DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE
 E SOCIETA' DELLA CONOSCENZA
 SERVIZIO PREVENZIONE, SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
 VIA MARIO ANGELONI N. 61
 PERUGIA

Prot.....
 del.....

Vista la notifica della Ditta Prot. del agli atti del Servizio scrivente, il sottoscritto Responsabile del Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche della Azienda U.S.L. n.

CHIEDE

a codesto Servizio regionale di inserire nell'Elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 1069/2009 assegnando il relativo numero di registrazione, la seguente Ditta:

Ditta con sede legale nel Comune di Provincia CAP Via/piazza n°
 C.F./Partita IVA tel. fax
 e-mail
 Con impianto/attività sito nel Comune di Provincia CAP Via/piazza n°, destinato allo svolgimento delle seguenti attività:

SEZ.	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI
V	<input type="checkbox"/> Oleochimico	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> oleochimica	<input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate <input type="checkbox"/> Farine di carne e ossa <input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine idrolizzate <input type="checkbox"/> Ciccioli <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico <input type="checkbox"/> Farina di sangue <input type="checkbox"/> Siero di equidi <input type="checkbox"/> Grassi fusi/oleio pesce per usi div. da alim. Animale e oleo <input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimica <input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico
IX	<input type="checkbox"/> lavorazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati per scopi diversi dall'alimentazione degli animali	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> concerie <input type="checkbox"/> tassidermie <input type="checkbox"/> Trofei di caccia <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Derivati dei grassi <input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e colostro <input type="checkbox"/> Prodotti d'uovo <input type="checkbox"/> Prodotti alimentari <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da compagnia <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da allevamento <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> Altre carcasse animali <input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato <input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato <input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente
X	<input type="checkbox"/> Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati (art. 17) <input type="checkbox"/> Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati per l'alimentazione degli animali (art. 18)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Ricerca/didattica <input type="checkbox"/> Diagnostica <input type="checkbox"/> Esposizioni <input type="checkbox"/> Attività artistiche <input type="checkbox"/> Animali giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani/gatti in canili/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro	
XI	<input type="checkbox"/> Centri di raccolta (art. 23)	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Animali giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani/gatti in canili/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro	
XIII	<input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Trasporto <input type="checkbox"/> Produzione cosmetici <input type="checkbox"/> Produzione dispositivi medici <input type="checkbox"/> Produzione diagnostici in vitro <input type="checkbox"/> Produzione medicinali <input type="checkbox"/> Produzione medicinali veterinari <input type="checkbox"/> Produzione prodotti intermedi <input type="checkbox"/> Commercio	

			<input type="checkbox"/> Altra attività	<input type="checkbox"/> Residui di digestione <input type="checkbox"/> Fanghi di centrifugazione <input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia) <input type="checkbox"/> Compost <input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione <input type="checkbox"/> Pelli grezze <input type="checkbox"/> Pelli conciate <input type="checkbox"/> Trofei di caccia <input type="checkbox"/> Lana, peli, setole di maiale, penne <input type="checkbox"/> Piume <input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati <input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> Insetti incluso i vermi <input type="checkbox"/> Gelatine <input type="checkbox"/> Collagene <input type="checkbox"/> Fosfato dicalcico <input type="checkbox"/> Fosfato tricalcico <input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati <input type="checkbox"/>
--	--	--	---	---

SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente notifica.

Allega ricevuta di versamento previsto dalla D.G.R. n. 1601/2001 e s.m.i..

Data

Firma

(parte riservata al Servizio Prevenzione, sanita' veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute, coesione sociale e societa' della conoscenza)

- AL SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
AZIENDA USL N.
 - ALLA DITTA
-

Prot..... del.....

In riferimento alla richiesta sopra riportata si comunica che il Servizio Prevenzione, sanita' veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Regionale Salute, coesione sociale e societa' della conoscenza ha inserito la Ditta nell'Elenco nazionale del Ministero della salute, in conformità a quanto previsto dall'art. 47, punto 1 del Reg. (CE) n. 1069/2009, assegnando il seguente numero di registrazione:

Data

Firma

ALLEGATO B8**Comunicazione elenco dei veicoli/contenitori riutilizzabili ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano**AL SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
AZIENDA USL N.

Il sottoscritto in qualità di
della Ditta con sede
legale nel Comune di Provincia CAP Via/piazza
..... n°
C.F./Partita IVA tel. fax
e-mail
e stabilimento/impianto sito nel Comune di Provincia CAP
Via/piazza n°
già in possesso di:
 Registrazione ai sensi di con n° di registrazione (ove
previsto)..... per le seguenti attività
.....
 Riconoscimento ai sensi di con n° di riconoscimento
..... per le seguenti attività
.....

COMUNICA**il seguente elenco di veicoli/contenitori riutilizzabili adibiti al trasporto** di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009:

autoveicolo rimorchio/semirimorchio scarrabile contenitore riutilizzabile	marca	targa	matricola (ove esistente)	caratteristiche e dimensioni (per i contenitori non targati)	categoria di sottoprodotto

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente comunicazione.

DICHIARA:

- di provvedere alle operazioni di rimessaggio, pulizia, lavaggio e disinfezione presso
- di conservare il registro delle partite di cui all'art. 22 del Reg. (CE) n. 1069/2009 presso
- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- che l'attività possiede i requisiti stabiliti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e dal Reg. (UE) n. 142/2011.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

(parte riservata al Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche Azienda USL n...)- ALLA DITTA
.....Prot.....
del.....

In riferimento alla comunicazione sopra riportata il Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche Azienda USL n... assegna il/i seguente/i codice/i di identificazione:
che dovrà essere riportato su targa inamovibile con la seguente dicitura: Regione Umbria – Azienda USL n. codice di identificazione categoria dei sottoprodotti diciture di cui al Reg. (UE) n. 142/2011 Allegato VIII, capo II

Data

Firma

22-03-2011 12:10

DA-

+390659843253

T-843 P.003/008 F-640

A differenza della normativa comunitaria precedente (regolamento CE n. 1774/2002), le prozine animali trasformate di categoria 3 sono escluse dall'obbligo di preventiva autorizzazione sanitaria.

In relazione agli scambi intracomunitari dei sottoprodotti citati si ritiene necessario adottare le seguenti procedure:

SPEDIZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DI CATEGORIA 1, DI CATEGORIA 2, FARINE DI CARNE E OSSA E GRASSO ANIMALE DERIVATI DA MATERIALI DI CATEGORIA 1 E DI CATEGORIA 2, DALL'ITALIA VERSO UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1069/2009, art. 48, par. 1, ogni operatore nazionale che intende spedire i materiali di cui sopra ad un altro Stato membro dell'Unione Europea inoltra al Ministero della Salute (Ufficio III della DG SAN), alla Regione o P.A. e al Servizio Veterinario ASL, territorialmente competenti, il *modello di domanda di autorizzazione* (allegato 1) compilato per la parte di propria competenza.

Il Servizio Veterinario ASL territorialmente competente allega alla domanda di cui sopra il proprio nulla osta, riguardante sia il contenuto degli elementi dichiarati dall'operatore, nonché la conformità formale e sostanziale della merce da spedire alle prescrizioni generali e specifiche del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011, dipendenti, in particolare, dalla specifica tipologia della partita del materiale da spedire.

L'operatore italiano, ai sensi di quanto previsto dal sopracitato, art. 48, par. 1, trasmette la domanda di autorizzazione, comprensiva del nulla osta ASL, all'Autorità centrale competente dello Stato membro di destinazione.

L'operatore dello Stato membro di destinazione, una volta ricevuto il documento di cui sopra, completato con la decisione adottata dall'Autorità competente dello Stato membro di destinazione, lo trasmette alla Regione o P.A. e al Servizio Veterinario ASL, territorialmente competenti.

Il Servizio Veterinario ASL, territorialmente competente, acquisito il documento di cui sopra, ne prenderà atto ed applicherà le decisioni adottate dall'Autorità competente dello Stato membro di destinazione, indicate nell'ultimo box del citato documento. Il Servizio Veterinario ASL, territorialmente competente garantirà il rispetto delle disposizioni in materia di spedizioni di materiali di categoria 1 e 2 e prodotti derivati (farine di carne e di ossa e grasso) con particolare riguardo alla tracciabilità delle partite e alla notifica dell'avvenuta spedizione tramite il sistema TRACES.

SPEDIZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DI CATEGORIA 1 DI CATEGORIA 2, FARINE DI CARNE E OSSA E GRASSO ANIMALE DERIVATI DA MATERIALI DI CATEGORIA 1 E DI CATEGORIA 2, DA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA VERSO L'ITALIA

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1069/2009, art. 48, par. 1, ogni operatore dell'Unione Europea che intende spedire i materiali di cui sopra nel territorio nazionale inoltra il *modello di domanda di autorizzazione* (allegato 1), compilato per la parte di propria competenza al Ministero della Salute (Ufficio VIII della DG SAN) e al Servizio Veterinario ASL competente sulla Ditta italiana di destinazione.

Il Servizio Veterinario ASL, competente sulla Ditta italiana di destinazione, compilato il modello di cui sopra per la parte di propria competenza, trasmette la propria decisione all'UVAC territorialmente competente che provvederà al suo inoltro alle competenti autorità dello Stato membro di provenienza, per il tramite della rispettiva Ambasciata in Italia.

22-03-2011 12:20

DA-

+390659943253

T-843 P.004/008 F-648

Qualora il Servizio Veterinario ASL competente sulla Ditta italiana di destinazione adotti la decisione di accettare la partita, si ritiene necessario condizionare l'accettazione della partita stessa alle prescrizioni sanitarie supplementari riportate all'allegato 2, nel caso l'introduzione riguardi farine di carne e ossa e grasso animale derivati da materiali di categoria 1, e all'allegato 3 per gli analoghi sottoprodotto di categoria 2.

Resta fermo il divieto d'introduzione nel territorio nazionale di materiale specifico a rischio non trasformato proveniente da altri Stati membri dell'Unione Europea, conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 16 ottobre 2003 e successive modifiche.

Naturalmente le procedure oggetto della presente nota lasciano immutato l'obbligo a carico dell'operatore primo destinatario materiale delle partite, di adempiere alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, e di procedere alla prenotifica di arrivo di ogni partita.

Entro il 31 marzo di ogni anno, le Regioni e P.A. e gli UVAC in indirizzo dovranno fornire a questo Dicastero i dati relativi agli scambi commerciali con l'Unione Europea dei sottoprodotti oggetto della presente nota, riferiti all'anno precedente. In particolare, i dati relativi ai sottoprodotti spediti dall'Italia verso gli altri Stati membri saranno trasmessi dalle Regioni e P.A. all'Ufficio III della DGSAN, mentre i dati relativi ai sottoprodotti introdotti in Italia da altri Stati membri saranno trasmessi dagli UVAC all'Ufficio III della DGSAN e all'Ufficio VIII della DGSA.

Tali dati, distinti per prodotti in entrata ed in uscita, dovranno contenere le seguenti informazioni:

- 1) identificazione dei sottoprodotti oggetto di scambio (*materiali di categoria 1, materiali di categoria 2, farine di carne e ossa e grasso animale derivati da materiali di categoria 1 e di categoria 2*);
- 2) per singola tipologia di sottoprodotto di cui sopra:
 - a) numero di partite spedite ed introdotte;
 - b) Stati membri di origine e destinazione delle partite;
 - c) numero di partite rifiutate;
 - d) quantità complessiva annuale, espressa in tonnellate, di sottoprodotti spediti e introdotti;
 - e) destinazione d'uso dei sottoprodotti spediti e introdotti;
 - f) per ciascuna partita rifiutata le motivazioni che hanno comportato il rifiuto.

Si evidenzia, infine, che sono esclusi dalle procedure oggetto della presente nota, dalla prenotifica UVAC e dalla rendicontazione annuale gli scambi intracomunitari dei sottoprodotti sopra considerati, destinati per fini di ricerca o diagnostici, uso espositivo, o impiegati come campioni commerciali.

Si pregano gli organismi in indirizzo di dare ampia diffusione alla presente nota, al fine di garantire una capillare conoscenza delle disposizioni in essa contenute.

IL DIRETTORE GENERALE DGSAN
(Dott. Silvio Lotti)

IL DIRETTORE GENERALE DGSA
(Dott.ssa Gaetana Ferri)

Referenti:
Tiziana Serraino - 0659942816
Email: t.serraino@sanita.it
Gilberto Izzi - 0659946531
Email: g.izzi@sanita.it

CS M

22-03-2011 12:20

DA-

+390669843253

T-843 P.005/008 F-649

ALLEGATO 1

26.2.2011

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/2: 3

PAGINA 1/2	
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPEDIZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE VERSO UN ALTRO STATO MEMBRO (ARTICOLO 48 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009)	
Nome e indirizzo dello speditore:	Numero di riconoscimento o di registrazione, assegnato da (autorità competente)
Nome e indirizzo del richiedente:	Numero di riconoscimento o di registrazione, assegnato da (autorità competente)
Nome e indirizzo del destinatario:	Numero di riconoscimento o di registrazione, assegnato da (autorità competente)
Sottoprodotti di origine animale: (*) <input type="checkbox"/> Materiale di categoria 1 costituito da: (natura del materiale) <input type="checkbox"/> Materiale di categoria 2 costituito da: (natura del materiale) <input type="checkbox"/> Farino di carne e ossa derivati da materiali di categoria 1 <input type="checkbox"/> Grassi animali derivati da materiali di categoria 1 <input type="checkbox"/> Farine di carne e ossa derivati da materiali di categoria 2 <input type="checkbox"/> Grassi animali derivati da materiali di categoria 2	Impieghi previsti: (*) <input type="checkbox"/> Smaltimento <input type="checkbox"/> Trasformazione <input type="checkbox"/> Combustione <input type="checkbox"/> Applicazione al suolo <input type="checkbox"/> Trasformazione in biogas <input type="checkbox"/> Compostaggio <input type="checkbox"/> Alimenti per animali da compagnia (2) <input type="checkbox"/> Produzione di biodiesel <input type="checkbox"/> Alimentazione di (3): <input type="checkbox"/> Fabbricazione dei seguenti prodotti derivati (*):

22-03-2011 12:20

DA-

+390659943253

T-843 P 006/008 F-649

ALLEGATO 1 - SEGUE

L 54/254



Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

26.2.2011

PAGINA 22

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPEDIZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE VERSO UN ALTRO STATO MEMBRO (ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009)

Se si tratta di farine di carne o ossa e di grassi animali:

Specie di origine:

I materiali sono stati trasformati secondo il metodo seguente (2):

Il sottoscritto dichiara che le informazioni di cui sopra sono corrette e veritiere.

(Firma, nome, date e coordinate di contatto, razza, età (se del caso), n. mat.)

Decisione dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione (5):

La spedizione della partita è:

rifiutata

accettata

accettata a condizione che venga applicata ai materiali la sterilizzazione sotto pressione (metodo 1).

accettata a condizione che la spedizione avvenga secondo le modalità seguenti (4):

(Data, timbre e firma dell'autorità competente)

note:

Completare il documento in stampatello maiuscolo.

(1) Barrare la casella corrispondente.

(2) Se si tratta di rifiuti per animali da compagnia (abboniti con materiali di categoria I composti da sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti (come descritti nella direttiva 86/23/CE, articolo 1, paragrafo 2, lettera d), oppure nella direttiva 86/23/CE, articolo 2, lettera p).

(3) Specificare conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

(4) Specificare.

(5) Indicare uno dei metodi di trasformazione di cui al regolamento (UE) n. 142/2011, allegato IV, capo II).

(6) Per l'autorità competente, barrare la casella corrispondente.

22-03-2011 12:21

DA-

+390658943253

T-843 P 007/008 F-649

ALLEGATO 2**PRESCRIZIONI SANITARIE SUPPLEMENTARI PER L'INTRODUZIONE
IN ITALIA DI FARINE DI CARNE E OSSA E GRASSO ANIMALE DERIVATI
DA MATERIALI DI CATEGORIA 1, PROVENIENTI DA ALTRI STATI
MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA**

1. I prodotti animali trasformati di categoria 1 da introdurre nel territorio italiano:
 - a) dovranno essere accompagnati da un documento commerciale conforme al modello stabilito nell'allegato VIII, Capo III del Regolamento (CE) n. 142/2011;
 - b) dovranno essere identificabili, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato VIII, Capo II del Regolamento (CE) n. 142/2011;
 - c) dovranno essere trasportati in veicoli, contenitori od imballaggi che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato VIII, Capo I del Regolamento (CE) n. 142/2011;
 - d) non dovranno essere trasportati, sul medesimo veicolo, contemporaneamente a materiali ascrivibili ad altre categorie;
 - e) dovranno essere recapitati direttamente all'impianto di destinazione, riconosciuto o registrato conformemente al Regolamento (CE) n. 1069/2009.
2. L'Autorità competente dello Stato membro di spedizione dovrà informare, tramite il sistema TRACES, l'Autorità competente del luogo di destinazione di ciascuna partita inviata.
3. Il Servizio Veterinario ASL competente sulla ditta italiana di destinazione informerà, tramite il sistema TRACES, l'Autorità competente del luogo di origine dell'arrivo di ciascuna partita.
4. Il Servizio Veterinario ASL competente sulla ditta italiana di destinazione assicurerà, tramite controlli regolari, che l'impianto di destinazione utilizzi i prodotti animali trasformati di categoria 1, oggetto d'introduzione, esclusivamente per i fini previsti.

22-03-2011 12:21

DA-

+390659943253

T-843 P.008/008 F-649

ALLEGATO 3**PRESCRIZIONI SANITARIE SUPPLEMENTARI PER L'INTRODUZIONE
IN ITALIA DI FARINE DI CARNE E OSSA E GRASSO ANIMALE DERIVATI
DA MATERIALI DI CATEGORIA 2, PROVENIENTI DA ALTRI STATI
MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA**

1. I prodotti animali trasformati di categoria 2 da introdurre nel territorio italiano:
 - a) non contengono e non sono stati preparati a partire da materiali di categoria 1, come definiti al Regolamento (CE) n. 1069/2009, compresi gli animali o parti di animali colpiti da encefalopatie spongiformi trasmissibili;
 - b) dovranno essere accompagnati da un documento commerciale conforme al modello stabilito nell'allegato VIII, Capo III del Regolamento (CE) n. 142/2011;
 - c) dovranno essere identificabili, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato VIII, Capo II del Regolamento (CE) n. 142/2011;
 - d) dovranno essere trasportati in veicoli, contenitori od imballaggi che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato VIII, Capo I del Regolamento (CE) n. 142/2011;
 - e) devono essere recapitati direttamente all'impianto di destinazione, riconosciuto o registrato conformemente al Regolamento (CE) n. 1069/2009.
2. L'Autorità competente dello Stato membro di spedizione deve informare, tramite il sistema TRACES, l'Autorità competente del luogo di destinazione di ciascuna partita inviata.
3. Il Servizio Veterinario ASL competente sulla ditta italiana di destinazione informerà, tramite il sistema TRACES, l'Autorità competente del luogo di origine dell'arrivo di ciascuna partita.
4. Il Servizio Veterinario ASL competente sulla ditta italiana di destinazione assicurerà, tramite controlli regolari, che l'impianto di destinazione utilizzi i prodotti animali trasformati di categoria 2, oggetto d'introduzione, esclusivamente per i fini previsti.

ALLEGATO D



Ministero della Salute

EX DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
ex DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Ufficio III - Igiene degli Alimenti di Origine Animale
ex DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE
E DEL FARMACO VETERINARIO
Ufficio VII - Alimentazione Animale

FAX

Ministero della Salute
DCSAN

0030657-P-26/09/2011



Alle Regioni e P. A.
Alle Associazioni di Categoria
Loro Sedi

Oggetto: Regolamento (UE) 142/2011: Nota applicativa dell'allegato X, capo II, sezione 4 (materie prime per mangimi)

I sottoprodotti di origine animale ottenuti da latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati del latte e appartenenti alla categoria 3, così come definiti all'articolo 10, lettera e) "Sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano", lettera f) "Prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali", lettera h) "Latte crudo e colostro derivante da animali vivi che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali", del Regolamento (CE) 1069/2009, possono essere forniti ed utilizzati come materie prime per mangimi.

A norma del Regolamento (CE) 1069/2009 tali sottoprodotti devono essere sottoposti, presso un impianto di trasformazione, riconosciuto ai sensi dell'art. 24 dello stesso Regolamento, ad un trattamento di sterilizzazione o UHT o HTST, secondo le indicazioni dell'allegato X, capo II sezione 4, parte I del Reg. (UE) 142/2011.

In deroga, il Regolamento (UE) 142/2011 all'allegato X, capo II, sezione 4, parte II, ammette l'utilizzo, per l'alimentazione animale, di latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte (di seguito "Prodotti"), ai quali si applica la definizione di materiale di categoria 3, di cui all'articolo 10, lettere e), f), h) del Reg. (CE) 1069/2009 che non sono stati trasformati in conformità con il disposto dell'allegato X, capo II, sezione 4, parte I, del Reg. (UE) 142/2011.

Tali "Prodotti" possono essere pertanto direttamente utilizzati per l'alimentazione degli animali, conformemente alle disposizioni di cui all'Allegato X, capo II, sezione 4, parte II del Reg. (UE) 142/2011, secondo la seguente tabella:

"Prodotti" TIPOLOGIA 1	Allegato X, capo II, sez. 4, parte II comma 3 lett. a)	"Prodotti" ottenuti da latte crudo o trattato termicamente ai sensi del Reg 853/2004, allegato III, sez. IX, capo II, punto II.1 a) o b), sottoposti almeno a: i) - trattamento UHT;
---------------------------	---	--

		ii) -- sterilizzazione ($F_0 \geq 3$ o 115°C per 15' o equivalente); iii) -- pastorizzazione o sterilizzazione (diversa da quella di cui al punto ii). seguita da: <ul style="list-style-type: none"> • Essiccazione, oppure • Acidificazione ($\text{pH} < 6$ per almeno 1h)
“Prodotti” TIPOLOGIA 2	Allegato X, capo II, sez. 4, parte II, comma 3, lett. b) i)	“Prodotti” ottenuti da latte trattato termicamente ai sensi del Reg 853/2004, allegato III, sez. IX, capo II, punto II.1 a) - siero ottenuto da prodotti a base di latte non trattati termicamente, raccolto da almeno 16 h dopo la cagliata e con $\text{pH} < 6$ prima dell'invio all'allevamento
“Prodotti” TIPOLOGIA 3	Allegato X, capo II, sez. 4, parte II, comma 3, lett. b) ii)	“Prodotti” crudi o non trattati termicamente (o trattati diversamente dalle tipologie 1 e 2)

Le condizioni per l'utilizzo variano in funzione del trattamento effettuato presso lo stabilimento di produzione.

Per l'impiego di “Prodotti” di Tipologia 2 e 3, viene richiesta una restrizione del numero delle aziende autorizzate ad utilizzare tali prodotti e “La valutazione del rischio per gli scenari più ottimisti e più pessimisti, realizzata nella fase di elaborazione dei piani di emergenza per le malattie epizootiche, in particolare l'afte epizootica”. In aggiunta, sono previste delle restrizioni nella movimentazione degli animali alimentati con “Prodotti” di Tipologia 3.

Considerata l'attuale situazione epidemiologica di indennità nei confronti dell'afte epizootica, per consentire l'utilizzo dei prodotti previsti all'allegato X, capo II, sezione 4, parte II del Reg. (UE) 142/2011, le disposizioni della presente circolare sono ritenute adeguate per ridurre al minimo il pericolo di diffusione di gravi malattie trasmissibili.

I “Prodotti”, di cui all'Allegato X, capo II, sezione 4, parte II del Reg. (UE) 142/2011 possono essere impiegati a condizione che lo stabilimento di origine garantisca la loro tracciabilità.

Gli impianti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 o registrati a norma del Reg. (CE) 852/2004, per la lavorazione e/o trasformazione del latte (di seguito “Impianto”), che conferiscono i “Prodotti” come materia prima per mangimi, devono essere anche registrati ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) 183/2005.

Il Regolamento (CE) 1069/2009 ed il relativo Regolamento di applicazione - Reg. (UE) 142/2011 - non si applicano al latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati utilizzati nell'azienda di origine (caseifici aziendali).

I materiali di categoria 3, definiti all'articolo 10), lettera e) del Reg. (CE) 1069/2009, composti da fanghi di centrifugazione o di separazione, sono sottoposti ad un trattamento termico ad una temperatura minima di 70°C per 60 minuti o ad una temperatura minima di 80°C per 30 minuti prima di essere immessi sul mercato come mangimi per animali d'allevamento.

1) RACCOLTA, TRASPORTO E IDENTIFICAZIONE

I prodotti devono essere raccolti, trasportati ed identificati conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato VIII del Regolamento (UE) 142/2011. Nell'impianto i sottoprodotti dovranno essere conservati, in funzione della loro natura, in un'area dedicata dello stabilimento ovvero in un'apposita cella frigorifera, all'uopo individuata ed identificata. I prodotti potranno essere conservati confezionati o allo stato sfuso, ma dovrà essere stabilita una procedura che ne garantisca la tracciabilità, definendo contestualmente il criterio di identificazione dei lotti di produzione/fornitura.

Solamente i "Prodotti" di tipologia 1 possono essere immagazzinati, per il deposito temporaneo in attesa di essere destinati ad un allevamento o un mangimificio, presso un impianto apposito riconosciuto art. 24 lettera i) ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 e registrato ai sensi del Reg. (CE) 183/2005, oppure possono essere conferiti direttamente ad un mangimificio.

I "Prodotti" di tipologia 2 e 3 devono invece essere conferiti direttamente dall'impianto, all'allevamento autorizzato all'impiego.

Durante il trasporto verso un allevamento utilizzatore, possono essere miscelati solo i prodotti di quegli impianti che sono stati autorizzati al conferimento a tale allevamento.

In ogni caso i "Prodotti" vanno trasportati ed immagazzinati fino al loro utilizzo in condizioni idonee, in rapporto al tipo di prodotto, al fine di evitare ogni possibile alterazione e rischio per la salute animale.

I "Prodotti", durante o al termine dell'immagazzinamento, per essere destinati alla alimentazione animale, devono rispettare i criteri microbiologici fissati all'allegato X, capo I del Reg. (UE) 142/2011.

I "Prodotti" destinati ad allevamenti per l'alimentazione animale, possono, secondo la deroga di cui all'allegato X, capo II, sezione 4, parte II del Reg. (UE) 142/2011, essere consegnati direttamente, dall' "Impianto" agli allevamenti utilizzatori, mediante le autocisterne adibite al trasporto di latte alimentare, purché mantengano le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano e si provveda alla corretta identificazione dell'automezzo durante il trasporto.

Il documento commerciale per il trasporto deve indicare la tipologia dei prodotti secondo la tabella sopra riportata.

L'operatore che trasporta i "Prodotti" deve garantire la tracciabilità dallo stabilimento di produzione all'azienda o impianto di destinazione (registro della partite e documento commerciale).

2) DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI RICONOSCIUTI AI SENSI DEL REG. 853/2004 E REGISTRATI 852/2004 CHE INTENDONO INVIARE ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE I PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO X CAPO II SEZIONE 4, PARTE II DEL REG. 142/2011.

Gli "Impianti" che intendono inviare all'alimentazione animale i prodotti di cui all'allegato X, capo II, sezione 4, parte II del Reg. (UE) 142/2011, devono comunicare alla ASL competente le seguenti informazioni:

- le caratteristiche dei "Prodotti" (in base al trattamento termico cui i prodotti sono stati sottoposti);
- il nominativo, l'indirizzo, il numero di codice aziendale e gli estremi del nulla osta (rilasciato dalla ASL competente) degli allevamenti a cui vengono conferiti tali prodotti o, solo nel caso di "Prodotti" di Tipologia 1, dell'eventuale impianto di magazzinaggio o mangimificio di destinazione.

Il Servizio Veterinario della ASL competente detiene l'elenco dei produttori conferenti e delle aziende destinatarie dei "Prodotti".

Le Regioni e le Provincie Autonome detengono gli elenchi di cui sopra ed i relativi aggiornamenti.

TRACCIABILITA'

Il produttore ha l'obbligo di garantire la tracciabilità dei "Prodotti", comunicando al Servizio Veterinario della ASL competente ogni variazione nella destinazione degli stessi rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione di cui sopra.

I produttori dovranno adeguare il loro piano di autocontrollo predisponendo una specifica procedura per la gestione dei "Prodotti".

Il produttore deve tenere le registrazioni relative alle spedizioni dei "Prodotti" utilizzando l'apposito registro di cui all'art. 22 del Reg. (CE) 1069/2009 (allegato VIII, capo IV del Reg. Ue 142/2011). Le registrazioni dovranno essere effettuate entro 72 ore dalla spedizione.

Copia del documento commerciale di trasporto deve essere conservato presso il produttore per almeno 2 anni.

3) DISPOSIZIONI PER GLI ALLEVAMENTI CHE UTILIZZANO PER L'ALIMENTAZIONE ANIMALE I "PRODOTTI" di cui all'allegato X capo II, Sezione 4, parte II del Reg. UE 142/2011

NULLA OSTA

Gli allevamenti che ricevono direttamente dall' "Impianto", i "Prodotti" di cui all'allegato X, capo II, sezione 4, parte II, del Reg. UE 142/2011, per l'alimentazione degli animali allevati, devono richiedere il nulla osta al Servizio veterinario competente per territorio.

A tal fine devono:

- 1) essere iscritti nell'anagrafe nazionale degli allevamenti;
- 2) essere georeferenziati.

Inoltre, gli allevamenti che intendono utilizzare i "Prodotti" di Tipologia 2 e 3, devono:

- a) essere situati nel territorio della Provincia in cui ha sede lo stabilimento che fornisce i "Prodotti" o nella Provincia confinante. Le singole Regioni a seguito di una attenta valutazione del rischio per afta epizootica, possono riconsiderare il numero degli allevamenti e gli ambiti territoriali, all'interno della regione stessa o di regioni limitrofe, previo consenso delle Regioni medesime, per l'invio e l'utilizzo dei prodotti di cui sopra destinati alla alimentazione animale.
- b) disporre di un adeguato sistema per l'eventuale conservazione e l'utilizzo di tali "Prodotti";
- c) destinare tali "Prodotti" esclusivamente per l'alimentazione degli animali presenti nell'allevamento cui sono inviati.

Gli allevamenti che intendono utilizzare i "Prodotti" di tipologia 3 devono, in aggiunta, trasferire tutti gli animali allevati sensibili all'afta epizootica:

- i) direttamente al macello all'interno del territorio nazionale, oppure
- ii) ad un'altra azienda, dalla quale gli animali andranno trasferiti direttamente al macello, oppure
- iii) ad un'altra azienda che non utilizza per l'alimentazione degli animali i "Prodotti" di tipologia 3. Gli animali esposti al rischio di contrarre l'afta epizootica possono lasciare quest'ultima azienda dopo una pausa di 21 giorni dall'introduzione di tali animali.

Nella richiesta di nulla osta da presentare all'ASL competente per territorio, il proprietario dell'allevamento deve indicare:

- a) le caratteristiche dei "Prodotti", di cui all'allegato X, capo II, Sezione 4, parte II del Reg. (UE) 142/2011 (in funzione del trattamento subito), che si intendono utilizzare per l'alimentazione animale;
- b) il/i fornitore/i dei "prodotti" (ragione sociale, sede e n° di registrazione/riconoscimento dello stabilimento);
- c) la modalità di conferimento dei "Prodotti": chi effettua il trasporto, frequenza, quantità;
- d) la modalità di eliminazione dei "Prodotti" che eventualmente non vengono impiegati;
- e) le condizioni di utilizzo del prodotto (specie e categoria di animali cui i "Prodotti" sono destinati, eventuale conservazione dei "Prodotti" prima del loro impiego).

Il legale rappresentante dell'allevamento è tenuto a comunicare formalmente al Servizio Veterinario qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla domanda di registrazione.

La ASL competente per territorio rilascia il nulla osta previa ispezione dell'allevamento.

Nel caso in cui un allevamento intenda rifornirsi da uno stabilimento situato nel territorio di una Provincia confinante, la ASL competente per territorio dell'allevamento rilascia il nulla osta sentito il Servizio Veterinario dell'ASL della Provincia confinante.

In ogni caso il nulla osta deve riportare in modo chiaro la tipologia di prodotti che l'azienda intende utilizzare per l'alimentazione degli animali, specificando gli estremi degli allegati al Reg. (UE) 142/2011 (Tipologia 1, 2 o 3) a cui i prodotti medesimi fanno riferimento.

TRACCIABILITA'

L'allevatore ha l'obbligo di garantire la tracciabilità dei "Prodotti", comunicando al Servizio Veterinario della ASL competente ogni variazione nella fornitura degli stessi, rispetto a quanto dichiarato nella richiesta di nulla osta.

L'allevatore deve tenere le registrazioni relative al ricevimento dei "Prodotti", utilizzando l'apposito registro di cui all'art. 22 del Reg. (CE) 1069/2009. Le registrazioni delle partite dovranno essere effettuate entro 72 ore dal ricevimento.

Copia del documento commerciale di trasporto deve essere conservato presso l'utilizzatore finale per almeno 2 anni.

IL DIRETTORE GENERALE DGSAN

Dott. Silyio Borrelli

IL DIRETTORE GENERALE DGSA

Dott.ssa Gactana Ferri

Referenti:

Tiziana Serraino

t.serraino@sanita.it; 0659942816

Marco Collu

m.collu@sanita.it; 0659946182

FAC-SIMILE
ALLEGATO 1

Al Servizio Veterinario Area _____
dell'ASL _____

OGGETTO: COMUNICAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI LATTE O PRODOTTI DERIVATI AD ALLEVAMENTI, DA PARTE DI IMPIANTO RICONOSCIUTO AI SENSI DEL REG. CE/853/2004 O REGISTRATO AI SENSI DEL REG. CE/852/2004 (AI SENSI DELL'ALLEGATO X; CAPO II, SEZIONE 4, PARTE II DEL REG. (UE) 142/2011)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
della Ditta _____
con sede legale nel Comune di _____
Via _____ n. _____

COMUNICA

che il proprio impianto sito nel Comune di _____
Via _____ n. _____, già registrato ai sensi
del Reg. CE/852/2004 o riconosciuto CE/853/2004 ed in possesso del numero di
riconoscimento _____ fornisce come materie prime per mangimi il/i seguente/i
prodotto/i, così come definito/i dal Reg. (UE) 142/2011 e dalla nota ministeriale applicativa:

1. PRODOTTI TIPOLOGIA 1 _____

2. PRODOTTI TIPOLOGIA 2 _____

3. PRODOTTI TIPOLOGIA 3 _____

Dichiara che il/i prodotto/i sopra elencato/i è/sono destinato/i alla/e azienda/e indicate nell'allegato 1/A, parte integrante della presente comunicazione.

Si impegna a comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla presente comunicazione.

DICHIARA infine di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente comunicazione.

Data _____

Firma _____

FAC-SIMILE
ALLEGATO 2Al Servizio Veterinario Area _____
dell'ASL _____OGGETTO: RICHIESTA DI NULLA OSTA PER L'UTILIZZO DI LATTE E PRODOTTI
DERIVATI DA PARTE DI AZIENDA ZOOTECNICA AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011, ALLEGATO X, CAPO II, SEZIONE 4,
PARTE II.Il sottoscritto _____ in qualità di _____
della AZIENDA ZOOTECNICA _____
con sede legale nel Comune di _____
Via _____ n. _____**CHIEDE**per il proprio allevamento sito nel Comune di _____
Via _____ n. _____, codice aziendale _____
il nulla osta in qualità di azienda zootecnica utilizzatrice per esclusivo autoconsumo del/i
seguente/i prodotto/i, così come definito/i dal Reg.(UE) 142/2011 (allegato X, capo II, sezione
4, parte II) e dalla nota ministeriale applicativa:

1. PRODOTTI TIPOLOGIA 1 (PUNTO 3.a) _____

2. PRODOTTI TIPOLOGIA 2 (PUNTO 3.b.i): _____

3. PRODOTTI TIPOLOGIA 3 (PUNTO 3.b.ii): _____

Il sottoscritto inoltre DICHIARA :

a) di fornirsi dalla/e seguente/i Ditta/e:

Tipo prodotto (*)	Ragione sociale	Via/loc.	Comune	Prov.	Numero ric. CE

(*)Indicare una delle seguenti tipologie: Tipologia 1, Tipologia 2 oppure Tipologia 3

b) di avvalersi delle seguenti modalità di trasporto:

- mezzo proprio
 mezzo del fornitore
 conto terzi (Rag. Sociale, indirizzo) _____

c) di impiegare per l'eventuale conservazione in allevamento:

- silos
 vasca
 cella frigorifera
 altro _____

d) il/i prodotto/i sopra elencato/i è/sono destinato/i all'alimentazione di:

Tipo prodotto (*)	Specie	categoria

(*)Indicare una delle seguenti tipologie: Tipologia 1, Tipologia 2 oppure Tipologia 3

e) il/i prodotto/i sopra elencato/i è/sono conferito/i:

frequenza media	quantità media

f) il prodotto che eventualmente residua viene smaltito nel modo seguente: _____

Solo per i prodotti di cui alla Tipologia 3:

g) di rispettare le seguenti condizioni:

- trasferire tutti gli animali allevati:

- direttamente al macello, oppure
- ad un'altra azienda, dalla quale gli animali andranno trasferiti direttamente al macello, oppure
- ad un'altra azienda che non utilizza per l'alimentazione degli animali i prodotti di cui alla Tipologia 3. Gli animali esposti al rischio di contrarre l'afte epizootica possono lasciare quest'ultima azienda dopo una pausa di 21 giorni dall'introduzione di tali animali

Si impegna a comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL qualsiasi variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato e sottoscritto alla presente domanda.

DICHIARA infine di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta.

Data _____

Firma _____

FAC-SIMILE
ALLEGATO 3

**NULLA OSTA AD AZIENDA ZOOTECNICA
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 (ALLEGATO X, CAPO II, SEZIONE 4,
PARTE II) e della nota ministeriale applicativa**

SERVIZIO VETERINARIO AREA __ DELL'ASL __

VISTA la richiesta di NULLA OSTA ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 e della nota ministeriale applicativa, presentata in data _____ dal Sig. _____ in qualità di titolare dell'Azienda Zootecnica

con sede legale nel Comune di _____
Via _____ n. _____,
per il proprio allevamento sito nel Comune di _____
Via _____ n. _____, codice aziendale _____

- visto il verbale di ispezione n. _____ del _____ a firma del Veterinario Ufficiale dott. _____;
- visto il Reg. (CE) n° 1069/2009 del 21 ottobre 2009;
- visto il Reg. (UE) n° 142/2011 del 25 febbraio 2011 (Allegato X, Capo II, Sezione 4, Parte II);

NULLA OSTA

che l'Azienda Zootecnica _____
sita nel Comune di _____
Via _____ n. _____ codice aziendale _____
utilizzi i seguenti prodotti:

PRODOTTI TIPOLOGIA 1 (PUNTO 3.a) _____

PRODOTTI TIPOLOGIA 2 (PUNTO 3.b.i) _____

PRODOTTI TIPOLOGIA 3 (PUNTO 3.b.ii) _____

rispettando le prescrizioni allegate al presente N.O.
per l'esclusiva alimentazione di:

(specie) _____ (categoria) _____

Qualsiasi variazione intervenuta rispetto al presente nulla osta dovrà essere comunicata al Servizio Veterinario dell'ASL.
Il presente nulla osta potrà essere revocato nel caso di inosservanza degli obblighi imposti dalle norme igienico-sanitarie prescritte dalle disposizioni vigenti ed in caso di variazioni non autorizzate.

data _____

Firma e timbro _____

Allegato al Nulla Osta per l'utilizzo di PRODOTTI TIPOLOGIA 3 (PUNTO 3.b.ii)

PRESCRIZIONI

Gli animali presenti negli allevamenti autorizzati possano essere trasportati solo:

— direttamente a un macello ubicato nel territorio nazionale;

oppure

— a un'altra azienda sul territorio nazionale, per la quale l'autorità competente garantisce che gli animali sensibili all'affa epizootica possano lasciare l'azienda solo se sono trasportati direttamente a un macello ubicato nel territorio nazionale, oppure se gli animali sono stati trasportati a un'azienda che non impiega i prodotti ricompresi nel punto 3.b.ii per l'alimentazione, dopo un periodo di 21 giorni dall'introduzione degli animali.

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Stampa S.T.E.S. s.r.l. - 85100 - Potenza
